GUIDA CATTOLICA

NELLA QUESTIONE ITALICO-ROMANA

OSSIA

PIO IX ASSISTITO DA S. PIO V

NELLA SUA FERMEZZA

PER LA DIFESA DEL TEMPORALE DOMINIO DELLA CHIESA

OPUSCOLO

DI MONSIG. GIO. TOMMASO GHILARDI VESCOVO DI MONDOVI'

PRECEDUTO

DA UNA LETTERA DEL S. PADRE



TORINO

PER GIACINTO MARIETTI

TIPOGRAFO-LIBRAIO

1862

PREFAZIONE

Questo nostro qualunque siasi lavoro stava per essere consegnato alle stampe senza prefazione di sorta, quando, contro ogni nostra aspettazione e merito nostro, fummo onorati e graziati d'una veneratissima lettera autografa del Supremo Gerarca della Chiesa, al quale avevamo umiliato copia del lavoro medesimo, per dargli novella prova del nostro desiderio di recargli qualche conforto nelle gravi amarezze da cui è oggidì travagliato, per opra de' tristi, l'ottimo e paterno suo cuore.

Il Signore ha voluto premiare il nostro buon volere, disponendo che noi ricevessimo altra volta uno di quei più preziosi regali che si possano ricevere su questa terra non solo da un Vescovo, ma da qualunque buon cattolico, che, regolato dalla sua fede, ha un giusto concetto della eccelsa dignità e del sovrumano potere di cui è investito il Successore di S. Pietro, il rappresentante di Gesù Cristo.

Penetrati perciò dalla più sentita riconoscenza per un tale dono veramente inestimabile, dopo averne ringraziato il Sommo Pio, che in questo modo venne a raddoppiare e rallegrare assaissimo la festa che oggi celebriamo di S. Pio V suo predecessore nella Cattedra Apostolica, e nostro in questa Sede illustre,

crediamo di non poter meglio accompagnare ai nostri diocesani amatissimi il presente nostro scritto, che unendovi copia fedele dell'autografa stessa.

E per fermo contiene questa tali verità ed augurii tali, che ben si meritano di essere da noi tutti ponderati e grandemente apprezzati; ed è questo il motivo precipuo per cui, vincendo la ripugnanza che proviamo per le immeritate espressioni che contiene a nostro riguardo, ci siam risolti a pubblicarla.

Il primo riflesso, che far dobbiamo su questa lettera, si è che il S. Padre lamenta essere la Chiesa attaccata dai nemici con tutti i sistemi antichi e nuovi, suggeriti da Belial, di cui fu primogenito l'eresiarca Marcione. Dunque bisogna che ci persuadiamo sempreppiù, che la guerra mossa al temporale suo dominio è diretta pur troppo a scalzare fino dalle fondamenta la nostra SS. Religione; e ciò dovrebbe bastare a ritrar dal campo coloro, che anche in buona fede avessero finora osteggiato il civile principato, e indurre tutti a confessare, coll'angelico Dottore S. Tommaso, essere stato un tratto singolarissimo della divina provvidenza quello d'aver fornito eziandio d'un regno temporale il Successore di S. Pietro (1).

Dobbiamo inoltre persuaderci che sono meri sofismi gli argomenti prodotti dagli avversarii dello stesso temporale dominio, e che, tendendo a togliere

(1) Mirabiliter ex divina Providentia factum est, ut in Romana urbe, quam Deus praeviderat christiani populi sedem futuram, hic suos paulatim inolesceret, ut civitatum rectores sacerdotibus subiacerent. *De regim. Princ. lib.* 1, *cap.* 14.

quell'appoggio provvidenziale dato da Dio a sostegno del supremo Pontificato, sono anch'essi sicuramente suggeriti dal principe delle tenebre, come lo sono quelli con cui gli eretici vorrebbero giustificare la loro ribellione contro il Capo della Chiesa.

Asserendo poi il S. Padre che i sistemi dei nemici della Chiesa sono suggeriti da quello di cui fu primogenito Marcione, usa l'espressione di S. Prospero, che incontratosi con quell'eresiarca, lo disse primogenito del demonio, non già perchè fosse il primo degli eretici, appartenendo esso al secondo secolo, ma per la natura de' suoi errori e della sua empietà. Di lui infatti scrisse con tutta l'energia del suo stile Tertulliano: Nihil tam barbarum ac triste apud Pontum, quam quod illic Marcion natus est, Scyta tetrior, Massageta inhumanior, Amazone audacior, nubilo obscurior, hyeme frigidior, gelu fragilior, Istro fallacior, Caucaso abruptior. Iam et bestiis illius Barbariae importunior Marcion.... Quis enim tam comesor mus Ponticus, quam qui Evangelia corrosit? Nec tu, Euxine, probabiliorem feram philosophis edidisti, quam christianis. Nam illa canicula Diogenes homines invenire cupiebat lucernam meridie circumferens; Marcion Deum, quem invenerat, extincto fidei suae lumine amisit (1).

Mentre però il S. Padre deplora la tremenda guerra che si fa alla Sposa di Gesù Cristo, ci conforta grandemente colla speranza, che ha in Dio, del suo trionfo, e del bene che dalla presente per-

(1) Lib. 1 contra Marcion. c. 1.

secuzione sarà per derivare alla medesima. E noi dobbiamo alle preghiere di Lui aggiungere le nostre, affinchè si avverino, e presto, queste speranze, ponendo a tale uopo ogni nostra fiducia nel Cuore di Gesù, che non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, ed in quello di Maria SS. nostra madre e regina, a cui dice la Chiesa: Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo.

Il S. Padre finalmente si degna di compartire a noi ed a tutto il nostro dilettissimo gregge l'apostolica sua benedizione, accompagnandola con tali sentimenti che deggiono servire di vivissimo eccitamento ai buoni onde perseverare nella via del cielo, ed ai tristi, de' quali pur troppo ve n'ha dappertutto, affinchè si ritirino dalla via della perdizione.

Deh! però sia ricevuto da tutti i cari nostri diocesani colla più viva riconoscenza questo preziosissimo pegno che a tutti ci dà della sua paterna amabilissima affezione il supremo Gerarca della Chiesa. Sia sentita con tutta quella venerazione, che per ogni titolo si merita, la voce del Vicario di Gesù Cristo, come la voce di Dio medesimo. Siano secondati con prontezza e fedeltà i paterni suoi desiderii. Sia ricevuta con fede e filiale tenerezza la paterna sua benedizione, et benedictio patris confirmet domos filiorum (1). Fiat, fiat.

Mondovì 5 maggio, festa di S. Pio V.

✠ *Fr.* Gio. Tommaso *Vescovo.*

(1) Eccl. 3, 11.

TENORE DELLA LETTERA DEL S. PADRE PIO IX

Monsignor Carissimo

Dal luogo che ho scelto per breve riposo rispondo alla sua lettera. — Ella fatica alla gloria del Signore e alla difesa della verità.

Mi disse il Card. Antonelli di avere ricevuto il suo manoscritto, e sono persuaso che sarà egregiamente redatto, e con quello zelo ed ingegno ch' Ella suole sempre adoperare quando si tratta della difesa di questa S. Sede e della nostra SS. Religione, attaccate ambedue con tutti i sistemi vecchi e nuovi, suggeriti da quello, di cui fu primogenito Marcione. Ma speriamo in Dio, che castigando sana, e ritrae tanto bene da questa stessa innondazione di male.

Riceva la Benedizione Apostolica che di cuore comparto a Lei ed ai buoni tutti della sua Diocesi, affinchè crescano nell'amore di Dio, ed ai traviati, se ve ne sono, affinchè ritirino il piede dal cammino che conduce alla morte.

Anzio 27 aprile 1862.

Firmato PIUS PP. IX.

Venerabili Fratri
Ioanni Thomae Episcopo Montis Regalis

Montem Regalem
in Provincia Taurinensi.



La gran questione italico-romana, che già da anni si agita, pare a noi avviata al meglio, almeno nelle intelligenze di buon conto, dall'essersi testè riconosciuto nel Parlamento di Francia, com'è notorio, che dessa è più religiosa che politica, e che questa è la cagione potissima, per cui il S. Padre Pio IX rifiuta ogni proposta di conciliazione. Sacro essendo infatti il Patrimonio di S. Pietro, perchè offerto a Dio, destinato a tutelare la libertà e l'indipendenza della Chiesa, e regolato con ecclesiastiche leggi, egli è impossibile ammettere che le pretese elevate testè intorno al medesimo riguardino meramente un oggetto politico: laonde è d'uopo portare la discussione nel foro della coscienza, e giudicare principalmente secondo le leggi canoniche ed i principii della morale teologia.

Ora, trattandosi d'una materia che per se stessa altamente interessa tutti i cattolici, e di difendere ad un tempo l'augusto Capo della Chiesa dalla taccia che ingiustamente gli vien data di riprovevole ostinazione pei reiterati rifiuti, memori noi dei giuramenti emessi nella sacra nostra vescovile ordinazione, ci crediamo in obbligo di tornare un'altra volta ancora sull'argomènto del giorno ad

istruzione de' Diocesani nostri amatissimi, affinchè possano anch'essi, nelle frequenti occasioni che occorrono, prendere con sufficiente cognizione di causa la difesa del supremo Gerarca.

Volendo intanto esser fedeli al titolo che ponemmo in fronte di questo qualunque siasi nostro scritto, imprendiamo dapprima a dimostrare come il glorioso Pio V venga in difesa del degnissimo suo Successore Pio IX per tutto ciò che egli opra e soffre per conservare l' integrità del temporale dominio della Chiesa. Questo grande Pontefice di fatto nel 1567 emanava una Costituzione che incomincia: *Admonet Nos*, dalla quale ci viene chiarito, come il contegno finora spiegato dal nostro S. Padre nell'odierna quistione sia regolato dai dettami della più retta coscienza formata sui principii più ovvii del giure canonico e della sana teologia.

E di vero, in questa Costituzione comincia a premettere il Santo Pontefice essere dovere del capo della Chiesa di conservare in tutta la sua integrità il patrimonio della medesima (1). Quindi nel primo paragrafo viene assegnando le ragioni che deggiono indurre i Successori di S. Pietro all'adempimento di siffatto dovere, e le deduce dalle anteriori Costituzioni de' suoi Antecessori, che vietarono l'alienazione dei beni della Chiesa, e dallo scapito che soffre la medesima nell'interesse e nella pubblica estimazione alienandoli od anche solo dandoli in affitto, od ammettendo

(1) PIO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

a perpetua memoria.

La cura intrapresa del governo di tutta la Chiesa, alla quale per Divina Provvidenza presediamo, *vuole che tutte le città, terre, villaggi e luoghi a Noi ed alla Sede Apostolica nel temporale mediatamente od immediatamente soggetti siano perpetuamente conservati alla Sede predetta in diritto, dominio, proprietà e possesso.*

vicariati pel patrimonio medesimo. Nel tempo stesso poi il Santo Pontefice deplora grandemente i falsi pretesti con cui pel passato sonosi taluni impegnati a voler dimostrare il contrario per secondare la loro ambizione e genio di dominare a danno della Chiesa (1).

Nel 2° paragrafo si dichiara che le Città e luoghi dalla Santa Romana Chiesa infeudati o devoluti si abbiano a considerare d'allora in poi come incorporati di pieno diritto alla Camera Apostolica, ed in conseguenza restino annullate in radice le Costituzioni e patti anteriori a tale riguardo. Ricorda in seguito avere i suoi Cardinali giurato di non contravvenire alla presente Costituzione, nè di acconsentire ai Pontefici che attentassero alienazioni contro il tenore di questa Costituzione medesima, e di non domandare nè accettare dispensa dall'emesso giuramento (2).

(1) § 1. Ed invero sebbene alcuni nostri Predecessori con loro Costituzioni abbiano proibite le alienazioni di cose ecclesiastiche, e le già fatte abbiano rivocate ed annullate, tuttavia *siccome nei tempi andati taluni troppo ambiziosi e bramosi di dominare sotto vari pretesti, colori e cause spesso anche false* (cosa che non possiamo riferire senza grandissimo dolore) *si sono sforzati di dimostrare e persuadere ad alcuni Romani Pontefici con suggestioni ed insinuazioni essere più utile e conveniente alla santa Romana Chiesa ed alla prefata Sede, che alcune città, terre, villaggi, castelli, fortezze e luoghi spettanti al diritto e proprietà della Sede medesima venissero concessi in feudo, governo, vicarìa, ducato od in altro qualunque titolo in perpetuo, o fino alla terza generazione, ossia a vita o per altro lungo tempo, e specialmente perchè altre volte furono dati in feudo o sotto qualsiasi altro titolo alienati, epperciò come devoluti o da devolversi alla Sede anzidetta, potersi e doversi a buon diritto di bel nuovo ridurre in feudi ed alienare*, e quindi essersi operate dalla Sede Apostolica alcune alienazioni, infeudazioni e concessioni, per le quali si conosce che essa soffrì non *mediocre diminuzione* non solo di patrimonio, ma eziandio *di stima*.

(2) § 2. Laonde Noi considerando la fedeltà singolare e la pronta obbedienza da tutte le città e luoghi predetti dimostrata alla medesima Sede in ogni tempo, essere stata ed essere molto utile e profittevole, *e volendo non solo togliere di mezzo queste alienazioni* (che, finchè viviamo Noi, intendiamo di bandire affatto, e quello che non possiamo fare Noi, suggerirlo ai nostri Successori, che speriamo non saranno immemori doversi da Noi nel gran giorno del giudizio rendere conto del nostro operato davanti al tribunale di nostro Signor Gesù Cristo), ma provvedere inoltre per quanto possiamo coll'aiuto di Dio che *si tolga affatto ogni occasione di fare simili alienazioni*, inerendo alle Costitu-

Nel 3° il Sommo Pontefice proibisce a chiunque d'infeudare, d'alienare, e perfino di trattare di siffatta alienazione di Città e luoghi della Chiesa, e di aver ricorso alla S. Sede a tal fine. I contravventori poi di questa proibizione si dichiarano scomunicati pel solo fatto, ed i ribelli alla Chiesa ed alla S. Sede Apostolica si dichiarano rei di lesa maestà, traditori ed infami, e come tali, si dichiara doversi punire colla confiscazione dei loro beni, e coll'inabilità a conseguire qualunque dignità o benefizio (1).

zioni di simil fatta dei nostri Predecessori e rinnovandole, di moto proprio e di certa nostra scienza, non ad istanza di qualche petizione a Noi sporta, ma per pura deliberazione dell'animo nostro e per la pienezza dell'autorità Apostolica, tenuto anche su di ciò maturo consiglio coi nostri venerabili fratelli Cardinali della S. R. C. in un nostro Concistorio segreto, dietro il loro parere ed unanime consenso *(i quali giurarono anche di non contravvenire alla presente Costituzione, nè di consentire ai Pontefici che attentassero alienazioni contro il tenore di questa Costituzione medesima, e di non domandare, nè accettare dispensa da questo giuramento)* con questa nostra Costituzione, che varrà in perpetuo, decretiamo e dichiariamo che *le città e luoghi predetti, anche soliti a darsi finora in feudo od in qualsiasi titolo d'alienazione*, a Noi ed alla prelodata Sede in qualunque modo devoluti e da devolversi col tempo senz'altra ulteriore dichiarazione e senza che vi sia bisogno di prenderne possesso, *siano riguardati come pel fatto stesso incorporati alla Sede ed alla Camera Apostolica, e ritornati al primiero diritto e proprietà e dominio e possesso*, come se per quaranta anni ed oltre le città e luoghi suddetti fossero stati da noi e dalla Sede prefata immediatamente posseduti, e non mai dàti in feudo od in altro titolo.

(1) § 3. Ordiniamo e decretiamo che tutte e singole sia le comunità ed università, sia i cittadini ed abitanti delle città, terre e luoghi predetti, ed *altre qualunque siano persone tanto ecclesiastiche quanto secolari di qualunque dignità ed ordine anche episcopale e maggiore, ed i Cardinali della santa Romana Chiesa, che sia pubblicamente nei consigli delle città e luoghi suddetti, sia privatamente altrove in qualsiasi luogo, abbenchè fossero governatori delle città e terre medesime, o legati o prolegati della Sede Apostolica, trattino, consiglino od in altro modo facciano parola d'infeudare od alienare le città e luoghi sopraddetti, a Noi ed alla Sede sullodata spettanti ed appartenenti, anche devoluti, anche soliti comunemente e più volte a darsi in feudi, anche a titolo di permutazione o d'annuo censo o canone od altrimenti in qualsiasi modo, anche in contemplazione di meriti verso la detta Sede*, O SOTTO PRETESTO DI NECESSITA' O DI EVIDENTE UTILITA'; *oppure trattino di muover domanda a Noi ed alla prefata Sede* DI PERSONE DI QUALUNQUE SIASI DIGNITA', STATO, GRADO, ANCHE A NOI ED AI NOSTRI SUCCESSORI *in parentela congiunti, anche Cardinali di s. Chiesa o rivestiti di qualunque* ALTRA TEMPORALE OD ECCLESIASTICA

Nel 4° vengono rivocati tutti i privilegi che fossero stati accordati ai possessori delle Città e luoghi della S. Sede di migliorare i medesimi fino al risarcimento, e si dichiara che i miglioramenti fatti debbano cedere ai luoghi stessi (1).

Nel paragrafo 5° si appongono le solite clausule derogative, e si dichiara irrito e senza effetto tutto che da chiunque e da *qualunque autorità*, scientemente o per ignoranza, si cercasse di fare in contrario a questo proposito (2).

DIGNITA', A DUCHI, VICARI, GOVERNATORI O CON QUALUNQUE ALTRO TITOLO *a vita od in perpetuo o per lungo tempo od anco a beneplacito della Sede Apostolica, delle città e dei luoghi nominati*, EPPERCIÒ COLORO CHE PROPONGONO DI ELEGGERE ORATORI DA INVIARSI A NOI ED AI NOSTRI SUCCESSORI RELATIVAMENTE ALLE COSE PREMESSE, NON CHE GLI ORATORI MEDESIMI CHE ACCETTANO QUESTO INCARICO, E CHIUNQUE ALTRO CHE INSINUI O PERSUADA PER SÈ O PER MEZZO D'ALTRI ALIENAZIONI SIFFATTE AL ROMANO PONTEFICE, INCORRA ISSOFATTO LA SCOMUNICA, DALLA QUALE NON POSSA VENIRE ASSOLTO DA ALTRI CHE DALLO STESSO PONTEFICE, ECCETTO NELL'ARTICOLO DI MORTE: ED INOLTRE I RIBELLI ALLA SANTA ROMANA CHIESA ED ALLA PREFATA SEDE APOSTOLICA SIANO ANCHE TENUTI PRINCIPALMENTE COME REI DI LESA MAESTA' E TRADITORI DELLE CITTA' E LUOGHI SOPRANNOMINATI, *ed i loro beni siano di pien diritto devoluti al fisco ed incorporati alla nostra Camera Apostolica, e come tali vengano riguardati, e di tutte le Chiese, monasteri e di altri benefizi ecclesiastici in qualunque modo da essi ottenuti siano privati sul fatto, nè possano mai venire rimessi alle città e luoghi sopraddetti. E se talora occorrerà di reintegrarli, restino tuttavia infami e si chiudano loro per sempre le porte ai benefizi ed alle dignità.*

(1) § 4. E poichè abbiamo conosciuto che alcuni Cardinali ottennero dalla predetta Sede, anche a titolo oneroso, hanno e possedono città, terre, villaggi, castelli, fortezze e luoghi a vita o fino alla terza od altra generazione od altrimenti colla facoltà di farvi miglioramenti, e ciò in modo che non ne possano essere rimossi, senza che loro prima si restituisca il denaro speso in tali miglioramenti, Noi rivochiamo ed annulliamo colla presente tutte e singole le facoltà di fare i miglioramenti anzidetti a qualsiasi persona anche ai Cardinali in qualunque modo concesse dagli stessi nostri Predecessori o da altri che ne avessero il potere, senza che possano o debbano per l'avvenire suffragare a nessuno; ed a chiunque avesse la facoltà di fare tali miglioramenti, ancorchè per riparo e difesa, eccetto che si fossero fatti per necessaria conservazione degli stessi luoghi, vietiamo e proibiamo assolutamente di farne dopo la pubblicazione delle presenti, e se qualcheduno farà o tenterà di fare altrimenti, vogliamo e dichiariamo che tutti i miglioramenti fatti da cotali contro il tenore delle presenti cedano ai luoghi medesimi, e che la Camera non sia tenuta ed obbligata a soddisfarvi.

(2) § 5. Decretando che le presenti non sono punto comprese nelle rivocazioni, cessazioni, derogazioni ed altre contrarie disposizioni di qualunque

Nel 6° paragrafo si obbligano al giuramento per l'osservanza della presente Costituzione tutti i Cardinali assenti (avendolo già prestato i presenti) e tutti i Cardinali futuri, ed in ogni tempo in occasione che assumeranno il Cappello Cardinalizio.

Si prescrive inoltre che in tempo di Sede vacante, quando i Cardinali saranno radunati in Conclave per eleggere il nuovo Pontefice, debbano altra volta giurare di osservare inviolabilmente questa Costituzione in caso in cui chiunque di essi venisse eletto in Romano Pontefice. L'eletto poi sarà tenuto a ripetere il giuramento dopo la sua assunzione, a reiterarlo dopo la sua incoronazione, e confermare con apposite lettere la presente Costituzione stessa.

Che se finalmente taluno dei Papi eletti ricusasse di ottemperare al disposto di questa Costituzione (locchè in senso della medesima non devesi supporre), in tal caso si stabilisce e si ordina che i Cardinali nel primo Concistoro segreto, e specialmente il loro Decano ed i Capi degli Ordini, lo debbano supplicare e scongiurare per l'adempimento del dovere, che in vigore della presente gli si impone (1).

sorta, fatte in qualunque modo e tempo, in qualsiasi tenore e forma, e con qualunque clausola e decreto, ma che se ne dovranno considerare sempre eccettuate, e quante volte quelle emaneranno, altrettante debbano queste riguardarsi come restituite al pristino loro stato e di nuovo concesse.

Irrito ancora e senza effetto sarà ciò che da chiunque e con qualunque autorità, scientemente o per ignoranza, si cercasse di fare in contrario a questo proposito.

Non ostanti le Costituzioni ed ordinazioni Apostoliche ed il giuramento delle dette città e luoghi, gli statuti e le consuetudini e tutte le altre cose contrarie, ancorchè dalla conferma Apostolica e con altro qualsiasi appoggio convalidate.

Perseverino adunque le città e luoghi predetti costantemente nella loro devozione e fedeltà verso di Noi e dei nostri Successori e verso la medesima Romana Chiesa in guisa che la virtù dell'integrità loro meriti giustamente ottenere benefizi maggiori dalla Sede medesima.

(1) § 6. Vogliamo poi che, siccome tutti e singoli i Cardinali presenti promisero e giurarono nel nostro Concistorio segreto d'osservare per quanto

Nel settimo ed ultimo paragrafo finalmente si determina il solito modo di pubblicazione e promulgazione della Costituzione in discorso, la quale noi recheremo fedelmente nel suo testo latino sul fine della presente (1).

Dopo ciò noi ripigliamo: non è egli vero, o dilettissimi, che se Pio IX non vuole discendere a transazioni in ordine al temporale dominio, gli è perchè è vincolato da sante leggi della Chiesa, e dalle ragioni le più importanti che le dettarono? Ma se così è, saravvi ancora chi osi dire riprovevole il rifiuto suo a transazione qualunque? Non è questo voluto da doveri i più sacrosanti, e da giuramento solenne da lui più fiate reiterato?

Qualunque cattolico adunque di buon conto, anzichè biasimare, debbe rispettare grandemente la fermezza di Pio IX; perocchè, sebbene non esistesse altra legge (men-

possono questa Costituzione e *di non contravvenirvi, nè di acconsentire ai Pontefici che vi contravvenissero, e di non dimandare la dispensa dal giuramento prestato, nè di accettarla se offerta o concessa*, così si debba promettere e giurare dai Cardinali assenti dal Concistorio nelle loro abitazioni e dalla Romana Curia in qualunque tempo essi si portino alla Curia medesima, e dai futuri Cardinali nell'occasione che assumeranno il cappello; *e decretiamo che questa promessa e giuramento s'aggiunga ed inserisca nella forma del giuramento solito a prestarsi dagli stessi Cardinali, e che incorrano senz'altro la pena dello spergiuro e della perpetua infamia di diritto e di fatto quelli che faranno diversamente.*

Inoltre che i medesimi Cardinali, venendo a vacare la Sede Apostolica, quando nel Conclave sogliono prestare giuramento d'osservare le lettere di Papa Giulio II nostro Predecessore sull'elezione del Romano Pontefice e le altre Costituzioni, *debbano giurare di osservare inviolabilmente la presente nostra Costituzione, chiunque di essi venisse eletto in Romano Pontefice, e questi poscia elevato alla sublimità del romano Pontificato debba, dopo la sua assunzione, ciò stesso promettere e giurare, e quindi dopo la sua incoronazione reiterare questa promessa e giuramento con sue lettere speciali in conferma delle presenti.* Che se ciò verrà ricusato o differito dal Pontefice (il che non è da credersi), stabiliamo ed ordiniamo che allora i Cardinali suddetti nel primo Concistorio segreto, e specialmente il loro Decano ed i Capi degli Ordini *colle più vive istanze e senza posa non cessino di domandare e supplicare e scongiurare per l'adempimento delle presenti, e si studino colla maggior diligenza possibile che ciò venga pienamente mandato ad effetto.*

(1) § 7. Ordiniamo che le presenti lettere vengano redatte in forma di libello, e che dopo le sopraddette lettere di Giulio, che nel Conclave soglion

tre anzi sono moltissime le emanate dai Concili e dai Papi su questa materia), dalla sola prefata Costituzione di Pio V egli viene così assistito nel suo rifiuto, da dover far ammutolire chicchessia che non pretenda volere nel Capo della Chiesa uno spergiuro.

Ma adagio, qui ci si risponde, quando noi diciamo che il Papa deve cedere, noi non siamo così perversi da pretendere che divenga uno spergiuro, ma gli consigliamo arrendevolezza, sapendosi che il Papa, in vista d'una pubblica utilità, come può dispensare altri dal giuramento, così può dispensare dal giuramento se stesso, non potendo un giuramento, siccome un voto, intendersi emesso ad impedimento d'un bene maggiore di quello che si promette.

Questa obbiezione già fu da noi preveduta, e la risposta che daremo alla medesima, principalmente coll'appoggio di S. Tommaso, vogliamo sperare che potrà trarre d'inganno non pochi illusi che si lasciarono strascinare in er-

leggersi, si aggiungano fra le altre nostre Costituzioni, e se ne prenda anche copia nel registro della Cancellaria Apostolica colle altre nostre extravaganti, e si pubblichino alla porta della Basilica di S. Pietro Principe degli Apostoli, alla nostra Cancellaria Apostolica ed in Campo Fiore. E perchè sarebbe difficile propagare le presenti in tutti i luoghi, decretiamo e dichiariamo pure che alle copie ed anche agli stampati di esse sottoscritti da qualche notaio e muniti del sigillo di qualche prelato, si presti dovunque, in giudizio e fuori, la stessa fede assolutamente che si presterebbe alle presenti, se venissero presentate o dimostrate.

Non sia lecito a nessuno affatto fra gli uomini d'infrangere questo foglio di nostra dichiarazione, rivocazione, decreto, statuto ed interdetto, proibizione, ordine, volontà o di operare con temerario ardimento contro di esso. Che se taluno oserà di ciò attentare, sappia che incorrerà lo sdegno di Dio onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma presso S. Pietro l'anno dell'Incarnazione del Signore mille cinquecento sessantasette, il giorno ventinove di marzo, anno secondo del nostro Pontificato.

† Io Pio Vescovo
della Chiesa Cattolica.

Seguono le firme di trentanove Cardinali.

rore biasimando la fermezza del S. Padre per mancanza delle cognizioni necessarie nel pronunziare in merito di una causa di tanto momento.

Convien dunque premettere ad istruzione dei meno dotti, che il giuramento, con cui chiedesi Iddio in testimonio di ciò che si asserisce, è un atto de' più solenni di nostra santa Religione, e de' più importanti per la civil società, di cui è il legame più sacrosanto. Che la dispensa dal giuramento, ove non concorra una giusta causa, è, al dire comune dei canonisti, una vera dissipazione; e S. Bernardo, scrivendo a Papa Eugenio, diceva: *Che, dici, proibisce di dispensare? No, ma di dissipare. Non sono così ignorante che io non sappia che voi siete eletto dispensatore, ma in edificazione, non in distruzione. Finalmente cercasi nei dispensatori che siano trovati fedeli: dove vi è necessità, la dispensa è scusabile, dove utilità, lodevole; utilità, dico, comune, non propria: perocchè quando nessuna di queste cause occorre, allora non è già una fedele dispensa, ma una crudele dissipazione* (1). L'Angelico Dottore poi, mentre dice che tutte quelle cose che sono di diritto positivo ossia umano, tutte le istituzioni fatte dalla Chiesa possono dispensarsi dal Papa (2): asserisce pure che ogni dispensa deve concedersi dal Prelato ad onore di Gesù Cristo e ad utilità della Chiesa (3). Dice finalmente che la materia d'un giuramento promissorio, qual è quello di cui qui si tratta, è qualche cosa di futuro che può variare in

(1) Quid, inquis, prohibet dispensare? Non, sed dissiparo. Non sum tam rudis, ut ignorem positos vos dispensatores, sed in aedificationem, non in destructionem. Denique quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur? ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est; ubi utilitas provocat, dispensatio laudabilis est, utilitas dico communis, non propria; nam cum nihil horum est, non plane fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est. Lib. 3 de considerat. ad Eugen. Papam.

(2) Omnia quae sunt iuris positivi seu humani, omnia instituta per Ecclesiam vel Praelatos sunt dispensabilia a Papa. 4 d. 27, q. 3, 3, 2.

(3) Omnis dispensatio a praelato debet fieri ad honorem Christi, vel ad utilitatem Ecclesiae. 22 q. 88, 12.

modo da divenire in qualche caso illecita o nociva, ed in conseguenza non può più essere materia di giuramento, e quindi si può dispensare nel giuramento promissorio (1). Ma se si promette con giuramento una cosa manifestamente lecita ed utile, in tal giuramento non sembra poter aver luogo dispensa o commutazione, eccetto che si tratti di un bene migliore a comune utilità, il giudicar della quale s'appartiene specialmente alla potestà del Papa, che ha la cura di tutta quanta la Chiesa (2).

Ciò premesso, noi diciamo: Se nei casi contemplati dal santo Dottore spetta al Papa di decidere se siavi giusta causa di dispensare da un giuramento emesso da qualunque fedele, nel caso nostro, trattandosi d'un giuramento emesso dal Papa stesso per la conservazione del patrimonio della Chiesa, nessuno potrà dubitare che a lui solo sia riservato un siffatto giudizio. Spetta dunque esclusivamente a lui di pronunziare pienamente se, essendosi dalla Costituzione di Pio V così riconosciuta la necessità del temporale dominio per la Chiesa, da escludere qualunque pretesto di *pubblica utilità e di necessità*, per distrarne anche solo una parte, sia ora il caso di dover ricorrere alla dottrina comune, che regola la materia del promissorio giuramento. In secondo luogo, qualora Pio IX pronunziasse per l'affermativa, si dovrà pure ammettere che spetterà a lui solo di decidere, se nello stato presente di cose torni più utile alla Chiesa che il Papa tenga fermo per l'osservanza del prestato giuramento, onde mantenere l'in-

(1) Materia iuramenti promissorii est aliquid futurum, quod variari potest, ita scilicet quod in aliquo eventu potest esse illicitum et nocivum, et per consequens non esse debita materia iuramenti, et ideo dispensari potest in iuramento promissorio. 22 q. 89, art. 9 ad 1.

(2) Quandoque vero sub iuramento promittitur aliquid quod est manifeste licitum et utile, in tale iuramentum non videtur habere locum dispensatio vel commutatio, nisi aliquid melius occurrat ad communem utilitatem faciendam, quod maxime videtur pertinere ad potestatem Papae, qui habet curam universalis Ecclesiae. 22 q. 89, art. 9 ad 2.

tegrità del temporale dominio, o sì veramente debba dispensare se stesso, per ispogliarsene o del tutto od in parte, perchè la materia del prestato giuramento sia diventata illecita o nociva alla Chiesa medesima.

Quest'ultima sentenza è quella degli avversari al di qua ed al di là dei monti; ma finora il Papa col suo *Non possumus* avendo sempre manifestato essere di contrario parere, per indurlo dalla lor parte gli fanno essi presente:

1. Che siffatto dominio viene vietato ai Papi da parecchie sentenze scritturali, fra le quali primeggia sempre il detto di Gesù Cristo: *Regnum meum non est de hoc mundo;*

2. Che non è di fede dover essere i Papi sovrani temporali;

3. Che quanto meno non è conveniente siffatto accoppiamento di spirituale e di temporale nella stessa persona, e torna pregiudiziale alla medesima Religione;

4. Che diffatti i Papi dei sette primi secoli non erano Re;

5. Che dovendo il Papa servirsi dell'opera altrui pel governo temporale de' sudditi, il Clero è incapace di ben governare, e per conseguenza la prosperità degli Stati della Chiesa non è al livello di quella che godono altri popoli;

6. Che questa è la cagione delle frequenti rivoluzioni in tali Stati, e de' richiami delle estere potenze e del loro intervento a contenervi i popoli;

7. Che il dominio temporale sarebbe nocivo all'unità ed all'indipendenza italiana;

8. Che ricevendo il Papa un compenso, e venendo tutelata dalle potenze la sua libertà ed indipendenza nello spirituale, potrà assai meglio promuovere gl'interessi della religione e delle anime;

9. Che questo è il consiglio che danno al Papa Monarchi e sapienti del Clero e del laicato, sul quale dovrebbe il Papa regolare la sua coscienza;

10. Che gl'italiani sono così persuasi d'essere assistiti in ragione, da doversi temere uno scisma, qualora il Papa non li secondasse;

11. Che almeno dovrebbe il Papa riconoscere i fatti compiuti, ed in conseguenza accontentarsi d'un dominio ristretto al territorio che attualmente ancora possede *(forse la quinta parte di quello che aveva per l'innanzi)*, e che pel rimanente perduto dovrebbe accontentarsi d'un compenso che gli verrà assicurato dalle potenze;

12. Che finalmente per tranquillare la sua coscienza avrebbe l'esempio dato da Pio VI, che rinunziò alle Legazioni.

Queste sono, se bene veggiamo, le principali ragioni, a cui gli avversari del civile Papato di qua e di là dei monti appoggierebbero la loro pretesa contro il supremo Capo della Chiesa nella grande questione del giorno. Ma da altra parte si fa presente al Sommo Pio:

1. Che, ritenuto essere il temporale dominio della S. Sede il più legittimo ed il più sacro che sia mai esistito al mondo sotto ogni rapporto, per nulla ostano al possedimento del medesimo i testi messi in campo dagli avversari; perocchè la Chiesa, legittima interprete della Scrittura, colla scorta dei santi Padri ha in ogni tempo condannato gli eretici, i quali de' divini dettati abusarono mai sempre per potere a man salva spogliare i Sommi Pontefici.

2. Che se non è di fede che il Papa debba essere Re ad un tempo, non è nemmen di fede che un Re cattolico possa possedere un regno senza essere sacerdote, quantunque, come osserva il Bellarmino, da Noè fino ad Erode, che è quanto dire per lo spazio di duemila trecento e più anni, i Duci del popolo santo abbiano sempre accoppiato nella medesima persona amendue i poteri, tranne in qualche secolo dopo la divisione del Regno. Ora siccome non è necessario di ricorrere al dogma, perchè un re non sacerdote possegga legittimamente un regno nel Cristianesimo succeduto all'Ebraismo, così non è necessario d'aver ricorso

alla fede per legittimare nel Pontefice l'unione dei due Principati, e basta la giustizia col suo dogma fondamentale del *cuique suum* per legittimare nel Papa Re e nel Re non sacerdote il possesso dei loro sacrosanti diritti.

3. Che se fosse contro la fede l'unione dei due poteri in una sola persona, la Chiesa sarebbe caduta in errore da dieci secoli, il che non si potrebbe asserire senza cadere in eresia esecranda e solenne assurdo.

4. Che è pure un assurdo madornale voler spogliare la Chiesa del civil Principato per la ragione che i Papi dei primi secoli ne erano privi; perocchè per ciò stesso principalmente che i Papi de' primi secoli non avevano temporale dominio, furono assai disprezzati dagli Imperatori tiranni; trentadue messi a morte, altri fatti prigioni, ed altri mandati in esilio; ma dacchè divennero Sovrani temporali anch'essi, cessò affatto il martirio, e furono più rare le persecuzioni. D'altronde essendosi parecchi Papi santificati nel duplice trono pontificio, e fra questi un Pio V, il quale colla prefata sua Costituzione mostrò essere dei più gelosi e fermi conservatori del civile dominio, ne consegue che per nulla può ostare l'accoppiamento dei due supremi poteri in una sola persona, nè alla santità nuoce, e molto meno alla Religione (1).

(1) Se i Papi dovessero rinunziare al temporale dominio, perchè quelli dei primi secoli ne erano privi, per la stessa ragione si dovrebbero obbligare i fedeli a deporre ai piedi del Papa e dei Vescovi le loro proprietà, perchè i primi fedeli se ne spogliarono e le deposero ai piedi degli Apostoli: ma se i fedeli ricusassero d'imitare i primitivi fratelli, perocchè dicono che questo era un sistema di straordinaria perfezione, il quale, sviluppandosi la società, non poteva durare, e perchè non si potrà dire lo stesso in ordine ai Papi, che cioè quell'ordine straordinario di provvidenza riguardo al Papi non poteva essere lo stato normale della Chiesa, e che lo sviluppo della società cristiana sulla faccia della terra esigeva che anche il Papa fosse Sovrano per poter meglio compiere la divina sua missione di felicitare i popoli di tutto il mondo?

Fra i Papi poi che, essendo Re ad un tempo, si distinsero per santità e miracoli, oltre a Pio V, si annoverano dal Bellarmino Leone III, Leone IV, Leone IX, S. Gregorio VII, Celestino V, Adriano I, Nicolao I, Innocenzo III, a' quali si deve aggiugnere il B. Benedetto XI de' Predicatori.

5. Che se la bontà d'un governo dipende dall'avere un buon Sovrano, savie leggi, fedeli amministratori, che promuovano gl' interessi della religione e della giustizia, che facciano fiorire le scienze, le arti, il commercio ed ogni sorgente di sussistenza, di prosperità e di beneficenza, il Governo Pontificio non fu mai secondo a qualunque altro nel procurare tutti questi beni al suo popolo, il quale fu sempre il meno aggravato d'imposte ed il più paternamente governato e protetto, e di ciò si hanno le più irrefragabili testimonianze (1).

6. Che le rivoluzioni si deplorano eziandio altrove, e per tacere di altri Stati, la Francia, tuttochè sia munita d'ingenti forze materiali e si ponga in capo delle più grandi nazioni, non è ella delle rivoluzioni la fucina e la vittima lagrimevole ad un tempo? Per ciò stesso poi che lo spirito di rivolta si può dire oggidì una vertiginosa epidemia universale dell'uman genere, si conosce la necessità del Principato temporale nel Capo della Chiesa per tutelare lo spirituale, che dai rivoltosi sarebbe ancor più preso di mira ed avversato.

7. Che l'utilità dell' indipendenza d' Italia, ancora assai disputabile nel modo che si vorrebbe, non ha nulla che fare in confronto dell'utilità della Chiesa universale e di ducento milioni di cattolici di tutte parti del mondo, ed utilità non solo temporale, ma spirituale, che guarda il tempo e la eternità.

8. Che secondando il Papa gli avversari agirebbe contro i disegni della Divina Provvidenza, la quale non è sempre obbligata a far miracoli per la conservazione e prosperità della sua Chiesa; che il rinunziare al certo per l'incerto, ed abbandonarsi agli uomini sarebbe come un tentare Iddio, che solo è verace, mentre gli uomini sono fallaci assai

(1) Vedansi per tutte, le eccellenti opere: Roma, il suo Sovrano ecc. di Giovanni Francesco Maguire — e l'opuscolo sul Potere temporale del Papa del sig. Visconte G. De La Tour, deputato al Corpo legislativo di Francia.

nelle loro promesse: *Deus verax, omnis autem homo mendax* (1).

9. Che i primi a condannare il temporale dominio ed a consigliare i Papi a spogliarsene furono gli eretici Arnaldo da Brescia, Wicleffo, Giovanni Hus, Lutero e Calvino ecc., e per ciò solo dovrebbero conoscere gli avversari d'ogni grado e condizione di trovarsi dalla parte dell'illusione e dell'errore.

10. Che il timore d'uno scisma è un vero spauracchio dei tristi, imperocchè l'Episcopato cattolico coll'immensa maggioranza del suo Clero è tutto col Papa unito nel difendere il potere civile, e senza Vescovi alla testa dei popoli nessun vero scisma si può perpetrare; che i fedeli medesimi coi loro indirizzi e soccorsi pel danaro di S. Pietro ben dimostrano quanto siano attaccati alla Sede Apostolica, e d'altronde non si potrà mai commettere un male certo e qualunque per impedirne uno incerto e futuro.

11. Che quanto alle più miti pretese degli avversari di oltra monte, si deve osservare che la violenza non costituisce mai un diritto, e che non ha nulla che fare la teoria dei fatti compiuti rimpetto al Papa Re, il cui regno interessa tutte le potenze eziandio acattoliche, perchè desso è il primo custode della religione e della giustizia, che sono le basi della civile società, ed è in obbligo gravissimo di dare buon esempio a tutti i regnanti dell'universo e loro dire con S. Agostino: *Remota iustitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia* (2)? con Isaia: *Vae qui coniungitis domum ad domum, et agrum agro copulatis usque ad terminum loci. Numquid habitabitis vos soli in medio terrae* (3)? e finalmente col s. Vangelo: *Quid prodest homini si universum mundum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur* (4)?

(1) S. Paul. ad Rom. cap. 3, v. 4. (2) De Civ. Dei l. 4, c. 4.
(3) Cap. 5, 8. (4) Matth. 10, 26.
Riguardo al pretesto de' fatti compiuti leggiamo in un eccellente opuscolo la stupenda risposta seguente:

12. Che riguardo all'atto di Pio VI è mestieri di osservare che, prima di pronunziare se un esempio debba seguirsi o rigettarsi, convien esaminare se vi sia parità di circostanze, ogni cosa considerata. Ora, ritenuto che Pio VI ha creduto nell'atto pratico di dover seguire la teoria che di due mali convien scegliere il minore, non vi è dubbio di sorta che Pio IX trovasi in ben diverse circostanze; e che anzi il non essersi ottenuto da Pio VI l'intento che erasi prefisso nel cedere, renderebbe naturalmente più cauto Pio IX, abbenchè si trovasse in pari strettezze; perocchè la mancanza di parola d'onore per parte dei contraenti con Pio VI e quella che Pio IX ha deplorato per parte dei da lui amnistiati, lo persuadono che lo spirito di rivolta è un male incurabile, che la rivoluzione è incapace di transazioni, e se qualcheduna ne ammette, non è che per prendere riposo, siccome in un armistizio, per dare poscia con maggiore gagliardia un nuovo assalto al suo contendente (1).

« Bella autorità davvero e di ottimo augurio pei Principi! Cinque mesi di ribellione cancellano dodici secoli di legittimità! Or la Vandea non durò più di cinque mesi a resistere? I Cipai non combatterono un anno nelle Indie? E la libertà di Varsavia non era un fatto compiuto nel 1831? Il fatto era compiuto, ma l'Inghilterra, ma la Francia, ma la Russia avevano cannoni, e la pretesa autorità del fatto compiuto s'inchinò all'autorità della mitraglia. Ma quando si tratta di rubare alla Chiesa, ogni sofisma è ragione, ogni violenza è autorità, ogni contraddizione è logica; e dopo aver protestato a lettere cubitali che *la Romagne, malgré la cession qu'en fit le Saint-Siége en 1796, est une possession parfaitement légitime du gouvernement pontifical;* e che per conseguenza *l'insurrection de ses habitants contre le Pape est donc une révolte contre le droit légal;* la delicata coscienza dell'Autore si sente sorpresa da scrupoli e non ha coraggio di sentenziare la restituzione della roba altrui. Eppure nòn ci voleva un Cuiacio od un Ulpiano per tranquillare questi scrupoli, bastava un semplicissimo sillogismo: la separazione delle Romagne non ha altro sostegno che *l'autorità del fatto compiuto:* ora nelle Romagne il fatto compiuto è un delitto, *une révolte contre le droit légal;* dunque codesta separazione non ha altro appoggio che *l'autorità del delitto.* Rispettabile autorità davvero, e che potrà compensare ampiamente le tante altre autorità che tuttodì si vanno immolando sull'altare della rivoluzione! » V. Esame d'un opuscolo francese intitolato il Papa ed il Congresso. Roma 1860.

(1) Qual paragone il cattolico sincero può mai stabilire tra il tempo in cui fu stipulato il trattato di Tolentino ed il nostro, tra i rapporti della Francia

Sono queste, o dilettissimi, le ragioni che si affacciano al S. Padre Pio IX nella grande questione che si agita oggigiorno e che interessa la politica d'Europa intiera e la religione di tutto il cattolico mondo. Ma se egli, il supremo Gerarca, ogni cosa considerata, giudica tornare più utile alla Chiesa ed alla stessa civil società che i due poteri stiano sempre uniti nella persona del Papá, e che in conseguenza si debba scrupolosamente osservare la Costituzione di Pio V, confermata da' susseguenti Pontefici(1), ed il quadruplice giuramento prestato in vigore della medesima, non dovrà rispettarsi da ogni buon cattolico il suo giudizio, la suprema sua decisione? Non sarebbe, il meno che dir si possa, presuntuoso e temerario assai chiunque ardisse disapprovare il suo contegno? Non sarebbe vera crudeltà e tirannia esecranda il volergli fare la benchè menoma violenza?

Così è, o fedeli; perocchè il buon cattolico deve ricordare che il Papa, assistito dalla promessa fatta da Gesù Cristo al suo Vicario, e quale maestro e giudice supremo della cattolica dottrina riguardo al dogma ed alla cristia-

sotto il governo attuale di Pio IX ed i rapporti della Francia sotto il Direttorio con Pio VI? Non si tratta egli più, almeno nella mente del cattolico sincero, di soccorrere il Papa? Vuol egli forse che si faccia una spedizione contro Roma per obbligarlo a cedere, aiutando le buone disposizioni di coloro che penserebbero che terminasse il regno del Papa?

Queste rimembranze non sono secondo il nostro tempo, nè secondo le nostre idee, nè secondo i nostri costumi. Perchè ricordarle? Perchè domandare ipocritamente se il Papa Pio VI sia stato violentato dal Direttorio, uno dei governi più violenti che siano esistiti al mondo, e perchè egli cedè qualche cosa del dominio inalienabile di S. Pietro, mentre credeva di salvare così un bene cento volte ancora più prezioso, l'esistenza medesima della Chiesa cattolica a Roma, la quale sapeva che un governo immorale ed empio tendeva a rovinare? Pensa forse che il Congresso del 1860 intenda d'imporre al Papa un nuovo trattato di Tolentino, d'impiegare i mezzi che usò il Direttorio, di minacciare la Religione di S. Pietro per beccarsi un lembo del dominio di S. Pietro? Se egli vi pensa, se egli lo spera, commette contro la Francia un oltraggio mortale; se non vi pensa, a che dunque queste rimembranze? V. Appel au bon sens. Paris 1860.

(1) V. la nota alla Costituzione latina di Pio V in fine del presente.

na morale, ha egli ogni ragione di aspettarsi i lumi necessari per ben governare la sua Chiesa, i quali lumi non potrà pretendere qualunque altro, fosse anche il più sapiente del mondo. Alla scienza il Papa aggiunge l'autorità in forza della divina sua missione, per cui la sua sentenza in fede ed in morale cristiana deve essere irreformabile e non può cadere sotto il giudizio di chicchessia. Ora Pio IX nella questione presente ha già più fiate pronunziato la sua sentenza, ed ha eziandio sentito il parere di tutto l'Episcopato; dunque considerata la questione dal lato morale, qualunque cattolico deve abbassare la testa ed ubbidire, qualunque ragione politica deve dileguarsi affatto dinanzi alle ragioni della coscienza del Gerarca supremo.

Che se a petto di queste irrefragabili ragioni e verità indubitate, osasse ancora taluno di biasimare la condotta del Sommo Pio, e ricusasse di rispettare la sua decisione, costui si renderebbe colpevole d'enorme delitto presso Dio, si dichiarerebbe perfino sospetto di eresia, e si renderebbe degno dei severi divini castighi. Consultiamo la sacra Scrittura, i Padri della Chiesa e sacri scrittori a questo proposito. Noi leggiamo nel I dei Re, *che il disubbidire è come il peccato della divinazione, ed il non voler assoggettarsi è come il delitto d'idolatria* (1). S. Gerolamo quindi a ragione, secondochè ne riferisce lo Sperelli, pareggia agli idolatri i detrattori dei Prelati, dicendo che siccome il culto degl' idoli toglie quello di Dio, così il detrarre oppugna l'onor dei Prelati, che per una certa qual comunione devono considerarsi quali divinità sulla terra (2). Con ragione pure il da Kempis asserisce che non si deve prestar fede, nè acconsentire

(1) Quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere. I Reg. c. 15, v. 23.

(2) *Detractores Deo odibiles,* idest e Hyeronimi sententia *Idololatrae:* quam merito autem pari utrique sede collocantur! ut enim Dei cultum cultus idolorum evertit, sic Antistitum honorem detractio oppugnat, qui sacra quadam communione dii sunt. *Nihil est tam odibile Deo, quam idololatria, cui per similitudinem eradicandi poena detractionis scripta coniungitur.* V. Sperellum *Op. Episcopus* etc. cap. 12.

a chi detrae al suo superiore e cerca ragioni per fargli resistenza (1). Il Papa Telesforo taccia d'infamia coloro i quali si inalberano contro i sacri Pastori (2). S. Cipriano asserisce che sono iniziamenti di eretici quelli che disprezzano superbamente il loro superiore (3), e S. Remigio, che era dello stesso parere in un colla Chiesa Lionese, diceva: Colui che non modera con tranquillità e pace il suo sentire, ma tosto trovasi disposto a contendere, a venire a dissensioni e scandali, sebben non abbia eretico il sentimento, ne ha però l'animo (4). S. Agostino poi ebbe a dire: Io penso che il mio Dio mi abbia appunto voluto correggere e castigare, perchè io osava mormorare contro i condottieri della nave (prima ch'io sapessi che cosa si operasse fra di loro), quasi che io fossi di loro e più dotto e più capace, ma posciachè fui anch'io annoverato fra di loro, allora cominciai a conoscere quanto fossero temerarie le mie critiche (5). S. Giovanni Grisostomo finalmente vien dicendo che, se coloro che maledirono il padre o la madre dovevano a tenore della legge condannarsi a morte, qual giudizio non meriterai tu, che osi maledire a colui che è più necessario e migliore dei genitori? Non temi forse che si apra la terra e tutto t'ingoii, o che discenda un fulmine

(1) Non est credendum ei nec consentiendum, qui superiori suo detrahit, et ad ei resistendum rationes quaerit. In discipl. reg. c. 5.

(2) Omnes, qui adversus pastores armantur, infames esse censemus. Ep. unic. c. 3, c. Sacerd. 8 s. q. 1.

(3) Sunt initia haereticorum, ut superbo tumore Praepositum contemnant. Lib. 3, ep. 7 ad Reg.

(4) Qui non tranquille et pacifice moderatur quod sentit, sed statim paratus est ad contentiones, dissensiones et scandala, etiamsi non habeat haereticum sensum, habet haereticum animum. V. Institutiones Theologiae Theor. Rev.mi P. Alberti a Bulzano Ord. min. Capuc. vol. 1, pag. 66, edit. Taurin. per Hyac. Marietti, 1853.

(5) Arbitror Dominum meum propterea me sic emendare voluisse, quod multorum peccata nautarum (antequam expertum essem quid illic agitur) quasi doctior et melior reprehendere audebam, at postquam missus sum in medium, tunc sentire coepi temeritates reprehensionum mearum. V. Sperellum: *Episcopus Opus Tripartitum* etc. — latine script. ab Hannibale Adamo, part. 1, cap. 12, edit. Rom. 1670, pag. 69.

dall'alto ed incenerisca la tua maledica lingua (1)? Eh no, o dilettissimi, che il Grisostomo, ciò dicendo, non ha punto esagerato; imperocchè egli ben ricordava il castigo tremendo dato da Dio a Core, Datan ed Abiron ed a tutti quelli che loro si unirono nel mormorare del governo di Mosè nel deserto, essendo stati per questo delitto ingoiati issofatto dalla terra, e precipitati nell' inferno in numero di ben ducento cinquanta in un giorno, e quattordicimila e settecento divorati dalle fiamme in un altro (2). E quante altre migliaia ancora ne sarebbero stati vittima, se Aronne non si fosse interposto tra i vivi ed i morti a placare l'irritata divina giustizia, ed implorarne le divine misericordie (3)!

Ora, o carissimi, se così stanno le cose, che si avrà egli a dire di coloro tutti, che oggidì e colla lingua e colla penna nel fiele intinta, strombazzano e divulgano, non solo maligne mormorazioni, ma le più vili calunnie eziandio contro il Sommo Pontefice, e per iscreditare nel pubblico il suo temporal governo? Che dovrà dirsi di coloro, che sotto i più speciosi pretesti pretendono doversi esso spogliare del civil principato, e lo accagionano di colpevole ostinazione, se non asseconda le loro insaziabili brame? Ah! costoro certamente, come sopra dicemmo, aggravano la loro coscienza d' enorme delitto, e vengono eccitando il Signore a pigliarsi di essi tremenda vendetta.

E no, non credete, o cari, che esagerato sia questo nostro asserto; perocchè, oltre le gravi sentenze degli enunciati Padri e scrittori ecclesiastici, noi rileviamo dalle sacre Scritture qualmente nell'antico patto era dichiarato superbo e perfino degno di morte colui che ricusava di ub-

(1) Si maledicentes patri vel matri morte moriuntur iuxta legem, quali iudicio dignus eris qui maledicere audes ei, qui parentibus illis magis necessarius est et melior? An non times ne aperiat se terra et totum te absorbeat, vel fulmen superne adigatur, et maledicam linguam comburat? In cap. 16 ad Rom. hom. salu. Priscill. et Aquil.

(2) Num. cap. 16. (3) Ibid.

bidire al sommo Sacerdote (1); ed oltre al tremendo caso già citato di Core, Datan ed Abiron, e loro seguaci, non pochi altri ne abbiamo, da cui argomentar possiamo quanto enorme sia al cospetto del Signore l'attentato di voler spogliare il suo vice-gerente della temporale sovranità. Leggiamo invero, che invecchiando Samuele, il quale era profeta e sovrano temporale ad un tempo, costituito aveva giudici d'Israele i suoi figliuoli Ioel ed Abia; ma inclinando questi all'avarizia, e pervertendo la giustizia pei regali che ricevevano, i seniori d' Israele andarono a trovare Samuele in Ramata e gli dissero: « Tu sei omai vec-
» chio, ed i tuoi figliuoli non battono la strada che battevi
» tu; eleggi a noi un re, il quale amministri la giustizia,
» come l' hanno tutte le nazioni. Spiacque a Samuele que-
» sto parlare, ed il dire che facevano: Dacci un re che ci
» giudichi. E Samuele fece orazione al Signore. Ed il Si-
» gnore disse a Samuele: Ascolta le parole di questo po-
» polo in tutto quello ch'ei ti dice: PEROCCHÈ EGLINO
» HAN RIGETTATO NON TE, MA ME, AFFINCHÈ
» IO NON REGNI SU DI LORO. Così hanno eglino fatto
» in tutte le cose loro dal dì in cui li trassi dall' Egitto
» sino a questo giorno, come eglino abbandonarono me
» per servir agli dèi stranieri, così fanno anche a te. A-
» desso adunque ascolta le loro parole, ma fa con essi le
» tue proteste ed annunzia loro i diritti del Re, che re-
» gnerà sopra di essi. Ripetè dunque Samuele tutte le pa-
» role del Signore al popolo che gli aveva chiesto un Re,
» e disse: Questo sarà il diritto del Re, il quale vi coman-
» derà: Egli prenderà i vostri figliuoli, e li metterà a gui-
» dare i suoi cocchi, e li farà sue guardie a cavallo, e li
» farà andare innanzi ai suoi tiri a quattro cavalli, e li farà
» suoi tribuni e centurioni, ed altri metterà ad arare i suoi

(1) Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto iudicis, morietur homo ille, et auferes malum de Israel. Deut. 17, 12.

» campi ed a mietere le biade, ed a fabbricare delle armi » e dei cocchi. E le vostre figliuole impiegherà a comporre » unguenti ed a fare cucina e pane. Prenderà eziandio i » vostri campi e le vigne e gli oliveti migliori e daralli ai » suoi servi. E decimerà le vostre biade ed i prodotti delle » vigne a vantaggio dei suoi eunuchi e servitori. Ed ezian- » dio menerà via i vostri schiavi e le schiave e la gioventù » robusta e gli asini, e li adopererà per le sue faccende. » E decimerà ancora i vostri greggi, e voi sarete suoi servi. » Ed allora alzerete le grida a causa del vostro Re voluto » da voi: ed il Signore allora non vi esaudirà, perchè a- » vete chiesto un Re.» Ma il popolo non volle dar retta alle parole di Samuele; anzi dissero: « Non cangieremo, ma » avremo un re, che ci governi, e saremo noi pure come » tutte le genti, ed il nostro re ci amministrerà la giu- » stizia, ed andrà innanzi a noi, e combatterà per noi » nelle guerre che avremo »

Dopo ciò Samuele, per ordine del Signore nella persona di Saulle, diede loro il Re; ma per far loro conoscere il gran delitto che commesso avevano nel chiederglielo, o meglio, nello spogliare lui della sovranità, loro disse: « Ecco » che io ho ascoltate le vostre parole in tutto quello che » mi avete domandato, e che vi ho dato un Re. E già il » Re va innanzi a voi; ma io son vecchio e canuto, ed i » miei figliuoli sono con voi. Or avendo io passato la mia » vita con voi dalla mia adolescenza sino a questo giorno, » eccomi ora presente. E voi parlate pure di me innanzi » al Signore, e dinanzi al suo Cristo, se io ho preso il » bue o l'asino di qualcheduno, se ho calunniato alcuno o » l'ho oppresso, se ho accettati doni da chicchessia, ed io » me ne priverò quest'oggi e ve li restituirò. E quelli dis- » sero: Non hai calunniato nè oppresso alcuno, e non hai » presa cosa alcuna dalle mani di chicchessia. Ed ei disse » loro: Il Signore è testimonio contro di voi, ed è testi- » monio il suo Cristo in questo dì, come voi non avete » trovato nulla nelle mie mani. E quelli dissero: Testi-

» monio.... Ora dunque state su, affinchè io vi chiami
» in giudizio innanzi al Signore, per ragione di tutte
» le misericordie fatte dal Signore a voi ed ai padri vo-
» stri ».

E qui il Profeta narra loro tutti i benefizi fatti da Dio al suo popolo, dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, e poscia soggiunge: « Ma veggendo voi come
» Naas re dei figliuoli di Ammon, si era mosso contro di
» voi, diceste a me: Non più; un re sarà quegli che co-
» manderà a noi, mentre regnava sopra di voi il Signore
» Dio vostro. Ora dunque, ecco qui il vostro Re eletto e
» domandato da voi; ecco qui che il Signore vi ha dato un
» Re..... Se voi temerete il Signore ed ascolterete la sua
» parola, e non irriterete la faccia del Signore, vivrete
» voi ed il vostro Re che vi governa, seguendo il Signore
» Dio vostro; se poi non ascolterete la voce del Signore,
» ma contrarierete la sua parola, la mano del Signore sarà
» sopra di voi, come sui vostri padri. Ma oggi ancora state
» su, ed osservate questa cosa grande che il Signore farà
» dinanzi a voi. Non è egli adesso il tempo della messe
» del grano? Io invocherò il Signore, ed ei vi manderà
» tuoni e pioggia, e conoscerete e vedrete che un mal
» grande nel cospetto del Signore vi siete fatto, chiedendo
» un Re che a voi sovrastesse. E Samuele alzò la voce al
» Signore, ed il Signore mandò tuoni e pioggia in quel
» giorno. Ed il popolo tutto temè sommamente il Signo-
» re e Samuele, e tutto il popolo disse a Samuele: Prega
» il Signore Dio tuo pei tuoi servi, affinchè non muoiano,
» perocchè a tutti gli altri peccati nostri abbiamo aggiun-
» to questo male di chiedere per noi un Re (1) ».

Udiste, o dilettissimi, udiste? Oh quante salutari lezioni noi abbiamo pel caso nostro in questo gran fatto! Voi vedeste invero avere gli Ebrei commesso un gran fallo nel chiedere a Samuele un Re; ed al rumoreggiare dei

(1) I Reg. cap. 8 e 12. Traduz. del Martini.

tuoni, che furono sì tremendi da far loro temere di morire issofatto, rilevato avrete quanto per loro delitto irritata fosse la divina giustizia. Ma come mai, dirà taluno, poteva tanto dispiacere a Dio una siffatta domanda da meritarsi la minaccia di tanti e sì gravi castighi? Non è ella lecita cosa domandare a Dio d'avere un Sovrano? Ella è lecita, anzi lodevol cosa, rispondono i sacri espositori, quando un popolo non fosse provveduto d'un legittimo Sovrano, che adempisse ai suoi doveri. Ma gli Ebrei, chiedendo un Re a modo dei Gentili, rigettarono il paterno governo di Dio e di Samuele, epperò dice S. Gregorio *a questi uomini che non fanno conto dei diritti di Dio, si propongono i diritti degli uomini, ed a questi che hanno disprezzati i consigli di clemenza e di salute del loro Dio, si annunciano i duri pesi della servitù sotto degli uomini* (1).

Quindi altri sacri espositori affermano che il peccato commesso dal popolo ebreo nel chiedere un Re a Samuele fu enorme assai, perchè una tal domanda oltraggiò la Divina Provvidenza, la quale da più secoli governava il popolo santo col mezzo dei suoi rappresentanti, che univano in una sola persona i due poteri spirituale e temporale (2). In secondo luogo una tale domanda fu ingiuriosa ed ingiusta contro Samuele, perchè tendeva a privarlo del principato, di cui egli legittimamente da tanti anni era investito (3). In terzo luogo fu gravissima colpa per l'ingratitudine che mostrava il popolo contro Samuele, dal quale aveva ricevuti innumerevoli benefizi (4).

(1) Vedi nota alla traduzione del Martini, del c. I Reg. 8, v. 9.

(2) Peccaverunt Israelitae primo, quia ex desiderio volebant accipere principatum terrenum, ut se subtraherent á divino. Tostatus, Comm. in 1. part. I Regum, cap. VIII, q. 9.

(3) Secundo, quia per hoc Samueli praeiudicabant, ipse enim erat iudex... petendo autem nunc regalem principatum, auferre volebant principatum Samuelis, et ita praeiudicabant ei. Ibid.

(4) Peccabant secundum ingratitudinem, quia Samuel contulerat multa bona Israelitis, liberando eos ab hostibus, et propter sanctitatem eius benefaciebat Deus Israelitis. Ibid.

Ora noi diciamo: Chi è che non ravvisi su queste traccie la gravità del delitto, che si commetterebbe da chicchessia e principalmente dai sudditi del supremo Gerarca e dagl'Italiani che tentassero di privarlo della temporale sovranità? Non è la Divina Provvidenza che univa nella persona del Vicario di Gesù Cristo i due poteri supremi, affinchè appunto, come dice l'Angelico, in lui risplenda viemmaggiormente la dignità ed autorità di colui *che è sacerdote e Re in eterno secondo l'ordine di Melchisedecco: Re dei re e dominatore dei dominanti, la cui potestà non vien tolta ed il regno non avrà mai fine* (1)?

Non si potrebbe in conseguenza dire con ragione anche qui: *Quod Deus coniunxit, homo non separet,* perchè con questa separazione si viene facendo una manifesta ingiuria alla Divina Provvidenza, tentandosi di avvilire o per lo meno scemare la gloria della Sposa di Gesù Cristo, che egli vuol libera e non serva, perchè sovrana dell'universo (2)? Si verrebbe pure in secondo luogo a commettere una manifesta ingiustizia contro la sede Apostolica e contro il Sommo Pio, che sì degnamente la occupa, essendone e l'uno e l'altra in legittimo possesso della temporal sovranità. Finalmente si peccherebbe d'ingratitudine mostruosa contro il Papato in genere, e contro Pio IX in particolare. E per fermo, se Samuele per farlo conoscere al popolo, ebbe loro a ricordare tutti i benefizi che aveva fatto pendente il suo governo, e lo sfidò, come vedeste, a dirgli pubblicamente se in qualche cosa avesse mancato, tale disfida potrebbe pur fare francamente Pio IX riguardo ai sedici

(1) Papa utriusque potestatis apicem tenet, scilicet temporalis et spiritualis, hoc ille disponente, qui est Sacerdos et Rex in aeternum secundum ordinem Melchisedech: Rex regum et Dominus dominantium, cuius potestas non auferetur, et regnum non corrumpetur in saeculum saeculi. II Sent. dist. ultima in exposit. text. ad 4.

(2) Nihil magis diligit Deus in hoc mundo, quam libertatem Ecclesiae suae.... Liberam vult esse Deus sponsam suam, non ancillam. S. Anselm. Ep. IV, 9.

anni del suo governo. Fuvvi egli mai infatti, od evvi per avventura un Sovrano del mondo, che dir possa d'aver tanto operato e sofferto pel bene de' suoi popoli, quanto fece e soffrì pei suoi figli Pio IX? Non furono i suoi sudditi, uniti a tutti i liberali dell'universo, che gridarono al cielo ed alla terra che bastò a Pio IX un sol giorno per coprirsi di gloria immortale, pronunziando la tanto sospirata evangelica parola *perdono?* E nel giro di tanti anni poteva egli maggiormente beneficarli? Non impiegò a pro di essi ogni suo pensiero, ogni suo studio, ogni suo istante di vita? E non sacrificò per essi e tesori e quiete, e la preziosissima sua salute? Ed in conseguenza non avrebbe egli ragione di dire: Non ho io a pro de' miei sudditi e dell'Italia intiera esauriti tutti i mezzi che erano a mia disposizione? *Quid debui ultra facere vineae meae, et non feci?* Dunque, perchè io pace accordava a tanti politici nemici, questi mi mossero e non cessano di farmi aspra guerra? Dunque, dacchè io pronunziava quel tanto applaudito perdono, questo per colpa de' tristi apriva per me quell'iliade di affanni che accompagnaronmi nell' esilio, che amareggiarono i miei giorni, che mi affrettano la tomba? Dunque perchè io mi sono sacrificato per colmarli di benefizi, dessi ora tentano di strapparmi la corona del civil Principato? La è questa dunque la riconoscenza che si professa a me ed ai miei Antecessori, che per dieci secoli, appunto col sussidio del temporale dominio, tanto bene operarono a pro dell'Italia da meritarle per tanti titoli il primato fra tutte le nazioni dell' universo? Dunque perchè un Pio V ha liberato coll' Italia l' Europa intiera dalla barbarie del Musulmano, dovrà ora deplorare dalle sfere celesti l'attentato che fassi alle sue sante leggi, con cui voleva salvare per sempre il civil Principato della Chiesa, mercè il quale specialmente ha essa potuto arrecare tanti vantaggi alle italiche ed europee contrade? Deh! però proseguir potrebbe il sommo Pio, ponete mente, o figliuoli, nulla esservi sulla terra di peggiore, niente di più portentosamente pestilen-

3

ziale che l'uomo sconoscente, e che quando accennare si voglia ad un oggetto degno di ogni esecrazione, questo altro non può essere che l'uomo ingrato: *Omne dixeris maledictum cum hominem ingratum dixeris* (1). Se però l'ebreo popolo colla sua domanda di spogliare Samuele della temporale sovranità, ebbe a sperimentare i più tremendi castighi per l'ingiuria che fece alla Divina Provvidenza, per l'ingiustizia che commise contro il Profeta, e per l'ingratitudine che mostrò contro di lui e contro Dio; quanto non avrebbero a paventare tutti coloro che giungessero a far violenza al Vicario di Gesù Cristo, col pretendere doversi egli spogliare del temporale dominio e rendersi spergiuro in faccia a Dio, e colpevole innanzi a tutti i cattolici dell'universo? E di vero, osserva un eccellente scrittore della Francia: « Noi non troviamo un solo possente, » nemico di Roma e del suo potere temporale, che non » abbia chiusi miseramente i suoi giorni. Dal secolo VI in » fino a noi li veggiamo tutti perire colpiti di sventura e » spesso in un modo straordinariamente terribile. Ne volete » gli esempi? Anastasio, l'avversario del Pontefice Simmaco, » muore percosso dalla folgore. L'imperator Costanzo, il » carnefice del santo Papa Martino, è assassinato da' suoi. » Giustiniano II, dopo aver tentato di strappare papa Ser» gio dalla Sede romana, è detronizzato egli stesso e de» capitato. Il IV Enrico con tutti i suoi partigiani contro » S. Gregorio VII finiscono miserabilmente la vita. Fede» rico II, scomunicato da Gregorio IX, ruina nel fondo di » ogni sventura, ed il re Enrico suo primogenito, muore » nel carcere, ove era stato gittato dal padre, lasciando » dopo di sè un figlio che muore di morte violenta. Enzio, » a cui Federico donò la corona della Sardegna, spira l'a» nima, serrato in una gabbia di ferro, dopo 25 anni di » prigionia. Ezzelino muore prigioniero, dissanguato e con» sumato di rabbia. Taddeo di Svezia, muore mutilato. A

(1) Publ. syn. v. 562.

» Pier delle Vigne sono strappati gli occhi per ordine del » suo Signore, ed egli disperato si svena; e Federico » muore egli stesso da ultimo, se la fama ci dice il vero, » soffocato dal suo... Manfredi. Corrado è ucciso di ve- » leno, a quanto pare, da quest'istesso fratello naturale, » e trucidato anch'esso più tardi; finchè la loro razza ma- » ledetta e prepotente si spegne sopra un patibolo colla » morte del giovane Corradino. Luigi di Baviera muore » d'un subito colpo, e di lui non rimane che una figliuola, » Isabella di Baviera. Filippo il Bello è balzato di cavallo » da un immondo animale, e spira nel vigore dell'età, ed » anch' egli non lascia dopo di sè che una figliuola, una » nuova Isabella, la quale, per laide memorie, fa degno » riscontro alla prima.

» E se ci fosse in piacere, prosegue lo stesso autore, di » allungare questa funebre lista, non ci verrebbero mai » meno, di età in età fino alla nostra, esempi di terribili » punizioni contro le violenze sacrileghe. Ci par proprio » che la Divina Provvidenza siasi quaggiù mostrata ineso- » rabile su questo punto, e non risparmiando i colpi di » sua giustizia, neanco a riguardo di meriti precedenti. » Napoleone I se la piglia col Papa, esclamava il conte » De Maistre nel 1808: da questo punto mi tengo certo » di sua rovina. E la rovina non mancò, e fu per tutti i » versi spaventosa ed esemplare. Poche settimane prima » della sua tragica morte, l'intrepido ed infelice Murat » tramava la distruzione del potere temporale del Papa. » Non è mestieri aver la fede del cattolico, basta un po' » di superstizione (e tutti gli scredenti ne hanno qual- » che dose); per convenire essere temerità voler combat- » tere ne' diritti suoi temporali il Pontificato romano (1) ».

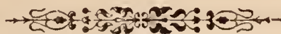
Dopo tutto ciò, noi crediamo di poter conchiudere che se nell'ordinazione del Papa, siccome in quella dei Ve-

(1) V. Opusc. sul Potere temporale, del sig. Visconte G. De La Tour, deputato al Corpo legislativo di Francia.

scovi, la santa Chiesa dice colle parole delle sacre carte, che coloro i quali benediranno i medesimi, saranno benedetti, e che invece coperti saranno di maledizioni coloro che li malediranno (1), non pare potervi esser dubbio che tutti i cattolici i quali rispetteranno ed il contegno del Papa, ed il voto dai Vescovi già emesso in questa grande pendenza, corroborato eziandio da quello di squisite intelligenze delle più colte nazioni, e perfino dai più celebri eterodossi; costoro, dicemmo, parteciperanno alla gloria di tutti, e dei Papi, e de' Santi, e degli uomini sommi che si distinsero nella difesa del civil Principato, e si meriteranno con quelle di Dio, le benedizioni degli uomini. Coloro invece che osassero ancora di contraddire alla volontà del Sommo Pio, di bravare gli anatemi della Chiesa, di sprezzare i più solenni giuramenti, di detrarre alla fama dei Vescovi che, uniti al Papa, pronunziano in favore del civile dominio, costoro saranno annoverati cogli Arnaldisti, Viclefisti, Hussisti, Luterani e Calvinisti, e cogli eretici avranno a temere di meritarsi i divini castighi. Adunque *propono vobis*, anche qui, *benedictionem et maledictionem*. Si scelga dai cattolici ciò che loro più aggrada, o la maledizione o la benedizione. Ma per pietà, si scelga di stare uniti col Papa, coi Vescovi, e con tutti i buoni. Si scelga la benedizione. Dal canto nostro vogliamo sperare di aver alla meglio adempiuto ad un nostro dovere, seguendo l'impulso che sentivamo di dover illuminare l'amatissimo nostro gregge sopra un punto così interessante, sul quale corrono tanti pregiudizi e tanti errori, e si inventano tanti sofismi, e si pronunziano tante scempiaggini. Piaccia intanto a Dio, che questo nostro scritto possa produrre presso i nostri amatissimi figli tutto quel frutto che ci siam proposto nel porvi mano. Sia ancora desso accetto all'augusto Pio IX, in attestato della profonda venerazione ed inviolabile attaccamento che gli

(1) Pontif. R. De Inauguratione Summi Pont.

professiamo. Sia finalmente benedetto dal beatissimo Pio V, gloria immortale di questa Chiesa monregalese, che ebbe la sorte di averlo per sei anni a Pastore. Dall'alto dei cieli, dal suo fulgido trono di gloria, si degni quel grande Pontefice assistere e rendere vittorioso il degnissimo suo successore sul seggio di S. Pietro nella lotta che da forte sostiene per l'osservanza delle leggi che egli sanciva per la libertà della Sposa di Gesù Cristo. A noi poi che ci conosciamo affatto indegni di essergli confratello nel religioso istituto da lui professato, e successore su questa cattedra da lui illustrata cotanto, deh! implori il gloriosissimo S. Pio dal Principe dei Pastori le più ampie benedizioni; si estendano queste sopra il nostro amatissimo Clero e Popolo tutto; ci difendano dai nostri spirituali e temporali nemici; ci avvalorino nell'adempimento di tutti e singoli i nostri doveri, ci aiutino in vita, ci assistano in morte, e ci accompagnino, quando piacerà al Signore, alla beata eternità. *Benedicat nobis Dominus... et misereatur nostri. Convertat Dominus vultum suum ad nos et det nobis pacem.*



NOTA IMPORTANTISSIMA

Se dopo aver letto il presente Opuscolo taluno ci facesse il quesito, se abbiano peccato coloro che hanno operato contro il disposto della suddetta Costituzione di S. Pio V, noi risponderemo coll'Angelico Dottore S. Tommaso, citato dall'insigne Cardinale Torrecremata nel suo prezioso libro *De Summi Pontificis potestate.* In questo adunque, alla Questione 18 si cerca se sia reo di peccato chi per ignoranza fa cosa contraria ad una Costituzione del Papa, e si risponde con S. Tommaso *che alcuna volta si fa reo di peccato, cioè quando l'ignoranza è peccato. Nel che egli avverte, che l'ignoranza, la quale è cagione dell'atto, cagiona l'involontario; onde scusa sempre, purchè l'ignoranza stessa non sia peccato. Ora l'ignoranza è peccato quando uno ignora quelle cose che può e deve sapere. Ma la Costituzione del Papa tutti devono chi più chi meno conoscerla. Se dunque alcuno non la conosce per sua negligenza, non è scusato dalla colpa se opera contro la Costituzione. Se però alcuno sia stato sufficientemente impedito da non poterla conoscere, per esempio, se si fosse trovato in carcere, oppure in paesi stranieri, dove la Costituzione non ha potuto giungere, o per simili altri motivi, una tale ignoranza lo scusa dal peccato se egli operi contro la Costituzione del Papa* (1).

Dietro questa dottrina, che gioverà, speriamo, a tranquillare la coscienza di coloro che finora avranno avute bastanti ragioni per essere scusati da colpa per non aver conosciuta la Costituzione in discorso, non potranno più addurre scusa veruna in avvenire, avendone ora contezza, ed in conseguenza dovranno pure temere d'incontrare le pene comminate nella Costituzione stessa coloro che ponessero od avessero poste le cause per cui furono sancite.

Tanto ci siamo creduti in dovere di esporre in fine del presente scritto per essere fedeli al suo titolo di Guida Cattolica nella presente questione.

(1) QUAESTIO XVIII

Utrum qui facit contra Constitutionem Papae per ignorantiam peccet.

Respondet S. C. in Quodl. I, quaest. IX, art. 19, quod quandoque sic, scilicet quando ignorantia est peccatum. Pro quo notat, quod ignorantia, quae est actus causa, causat involuntarium; unde semper excusat, nisi ipsa ignorantia sit peccatum. Est autem ignorantia peccatum, quando ignorat quis quae potest scire et tenetur. Constitutionem autem Papae omnes suo modo scire tenentur. Si ergo aliquis non sciat per negligentiam, non excusatur a culpa, si contra Constitutionem agat. Si vero aliquis habeat sufficiens impedimentum propter quod scire non poterit, puta si fuerit in carceribus, sive in terris extraneis, ad quas Constitutio non pervenit, vel aliquod simile, talis ignorantia excusat, ut non peccet contra Constitutionem Papae agens. Haec ille. V. Op. cit. ed. Mediolani anno 1738.

APPENDICE



BREVE DIFESA

DEL DOMINIO TEMPORALE DELLA CHIESA

estratta dall'Opera *La vera Chiesa di Cristo*, del Cardinale Gotti de' Predicatori (1).

Già sento la voce dell'avversario, che mi chiede pag. 71 *perchè vuole il Papa un dominio temporale, che pure gli è proibito da Cristo?* Fermatevi, Giacomo mio. Dove trovate voi questo precetto fatto da Cristo alla Chiesa di non possedere? Lo trovate in quel detto *(Matth.* 10, 9): *Nolite possidere aurum neque argentum? etc.* Ma se è così, i Vescovi, che sono in alcune delle vostre Chiese, perchè possiedono? I vostri Predicanti e Ministri, se hanno a mantenere le loro mogli e figliuoli deono possedere; onde se per questi che presso voi sono i veri successori degli Apostoli non v'è precetto di Cristo, vi sarà per il Papa, pei Cardinali, pei nostri Vescovi? Or leggete S. Agostino *(Lib.* 2 *de Cons. Evang. cap.* 30) e ne vedrete la sposizione. Notaste, dice il Santo Dottore, ciò che Cristo soggiunge, dopo aver comandato agli Apostoli di non posseder oro, nè argento? *continuo subiecit : dignus est*

(1) Giacomo Picenino Ministro Protestante in Coira aveva stampato l'Apologia della Pretesa Riforma. Il Padre Maestro Gotti che era professore di Controversia in Bologna la confutò trionfalmente con l'opera classica che ha per titolo *La vera Chiesa di Cristo*, in tre volumi in 4º grande di ben 400 pagine cad., la quale gli meritò la porpora. Egli è da quest'opera che noi abbiamo estratta la presente breve difesa sulla speranza che possa giovare, se non a convertire, a confondere almeno li redivivi Picenini del giorno.

enim operarius cibo suo; è degno l'operario del suo cibo. Questo è dire, io non voglio che possediate, e portiate con voi oro, nè argento, anzi nè meno due vesti, non perchè io intenda vietarvi il necessario al vostro sostentamento, ma perchè nell'uffizio di promulgatori del mio Vangelo, a cui siete da me spediti, non dovete provvedervi del vostro, ma essere provveduti da coloro, a' quali siete inviati, come soldati, del vostro stipendio, come vignaiuoli, del frutto della vigna che piantate, e come Pastori, del latte del vostro gregge. E chi mai, dice Paolo (1 *Cor.* 9, 7), va alla guerra a proprie spese? Chi pianta la vigna, e non gode il frutto di essa? Chi pasce il gregge, e non ne gusta il latte? Vuole esser sentito Agostino. *Unde satis ostendit, cur eos haec possidere et ferre noluerit; non quod necessaria non sint sustentationi huius vitae, sed quia sic eos mittebat, ut eis haec deberi demonstraret ab illis ipsis, quibus Evangelium credentibus annuntiarent; tanquam stipendia militantibus, tanquam fructum vineae plantatoribus, tanquam lac gregis pastoribus. Unde Paulus dicit: Quis militat suis stipendiis unquam? quis plantat vineam, et de fructu eius non edit? quis pascit gregem, et de lacte gregis non percipit?* Ecco il giusto titolo che ha la Chiesa e il Papa, come supremo amministratore di essa, nel possedere. Le rendite delle Chiese sono pii legati de' credenti pel mantenimento de' loro Ministri. Le Città, le Provincie, delle quali ha ora il dominio la Chiesa Romana, sono testamentarie disposizioni, generose donazioni de' Principi; sono frutti della vigna di Cristo, piantata dai successori degli Apostoli, sono latte della greggia da questi pasciuta, sono stipendi de' soldati di Cristo, sono per ultimo un fondo, un capitale, di cui si è sempre valuta la Chiesa per assistere ai Principi contra chi volle invadere la vigna e l'ovile di Cristo, come attestano le spedizioni fatte contra gl'infedeli pel riacquisto della Terra Santa e per la repressione del Turco, alle quali la Chiesa Romana ne diede e ne dà una gran parte ne' suoi soccorsi.

Cristo non aveva dominio temporale in terra, e perchè lo vuole il Papa, che pure si dice Vicario di Cristo? Così vocifera il Predicante di Coira pag. 71. Ma se Cristo non ebbe dominio temporale in terra, perchè fanno succedere i Protestanti al governo della sua Chiesa, come supremo capo, un Re nell' Inghilterra, un Principe e un Magistrato, che hanno dominii temporali vastissimi? Perchè Giacomo Picenino, che si vanta Ministro di Gesù

Cristo, non vive ancor egli, come Cristo, senza dominio temporale di cosa alcuna? Giacchè esso dice, che fecero male i Papi a dannare i Fraticelli, come eretici, *la cui setta teneva non esser lecito ai Sacerdoti il dominio e la porpora*, perchè se costoro si fondavano sull'esempio di Cristo, esso Picenino non li seguita, e con lui tutti gli altri Ministri e Predicanti non si mettono a fare la vita che faceva Cristo cogli Apostoli? Anche i *Fraticelli* vedevano di mal occhio il Papa, e spacciavano per celeste la loro dottrina e per infallibile; e tenevano per martiri quelli del loro partito che morivano per la loro setta. Cristo non ebbe dominio, ma nemmeno vietò l'averlo, massime ricevuto dalla pietà generosa de' Cristiani, quando esso pure riceveva quello che gli era somministrato.

Pietro (dice il Picenino pag. 71) *non aveva nè oro, nè argento*. Riceveva però quello che era offerto alla Chiesa da' Fedeli, come anche Cristo ricevette l'oro che gli fu offerto da' Magi. I Fedeli, condotti dalla pietà e dall'affetto verso gli Apostoli, vendevano i campi e le lor case, e tutto il prezzo portavano a' piè degli Apostoli, e questi lo spartivano a ciascuno, secondo il bisogno, dimodochè niuno era bisognoso tra loro, *neque enim quisquam egens erat (Act.* 4, 34 *et* 35). Dimando io ora, si pratica questo tra i Protestanti? Ognun lo sa se si pratica. Dunque nemmeno essi vivono secondo la norma Apostolica da lor predicata. Ma senta l'avversario con qual rigore camminavano gli Apostoli. Perchè Anania e Safira sua moglie defraudarono una parte del prezzo di un loro campo venduto, portandone solo una porzione a' loro piedi (*Act.* 5, 2), Pietro li sgridò con tal tuono di voce, che li fece l'un dopo l'altro cader morti dinanzi a sè. Oh, se una cosa simile avesse fatta un Papa! Far morir di spavento chi non gli portasse tutto il denaro, che direbbe la pretesa riforma? Eppure Pietro lo fece con ispavento di tutta la Chiesa, *et factus est timor magnus in universa Ecclesia*. Questo facevano gli Apostoli, perchè avevano praticato con Cristo. Visse egli povero, ma non così povero, che non vivesse de' beni somministrati da' suoi credenti, e non possedesse qualche cosa almeno in comune col Collegio Apostolico. Leggasi S. Giovanni (*Cap.* 4, 8, *et* 12, 6), sopra di che S. Agostino (*Tract.* 62 *in Ioan.*): « Giuda aveva » danari; dunque li aveva anche Cristo, e conservando le offerte » de' Fedeli, le compartiva per le indigenze de' suoi e degli al-

» tri. Qui cominciò, e da qui ebbe la sua prima origine la forma » del denaro nella Chiesa »: *Loculos habebat Iudas, habebat ergo et Dominus loculos, et a Fidelibus oblata conservans, et suorum necessitatibus et aliis indigentibus tribuebat. Tunc primum Ecclesiasticae pecuniae forma est instituta.* Qui viene l'istanza dell'avversario, che dice così pag. 68: *I Vescovi antichi predicavano il Vangelo, contenti d'un salario mediocre. Ma non si contentano di questo i moderni, che vogliono entrate da Principi, e fare i signorazzi. Intuonava già S. Bernardo contro il lusso degli Ecclesiastici, i quali s'ingrassavano co' beni de' poveri, e sotto titolo di esser Ministri di Cristo, servivano all'Anticristo. Consigliava già Durando nell'anno* 1300, *che dovevano scemarsi le rendite degli Ecclesiastici ecc. Questo è il consiglio che dava un saggio Consigliere di Francesco I Re di Francia. In breve, diceva uno Statista, tutti i beni de' laici saranno in potere degli Ecclesiastici, se non vi apporta rimedio qualche buon Imperadore, con rivocare la donazione di Costantino, e ridurre con legge espressa i Chierici alla condizione de' Frati mendicanti, i Papi e i Cardinali alla vita di Cristo e degli Apostoli, di cui si dicono successori.* Così la discorre il Picenino, portato dal genio, proprio del suo partito, di levar tutto alla Chiesa, e lusingare con questa massima l'animo di qualche Principe. Ma io dico, se si levassero alla Chiesa ed agli Ecclesiastici le rendite, queste in che poi si applicherebbono dai zelanti della pretesa riforma? Sarebbono forse distribuite tutte ai poveri, e non più in usi profani ed illeciti? Forse non sappiamo il governo che fassi di quelle che tengono usurpate i seguaci di Lutero e Calvino? *I Vescovi antichi erano contenti di un salario mediocre.* Anche molti Vescovi a' giorni nostri hanno Chiese sì povere, che appena bastano le rendite al loro congruo sostentamento. Ma se altri poi governano Chiese dotate di rendite maggiori dalla pietà de' Fedeli, perchè non debbono valersene in proprio mantenimento, della Chiesa, e in sollievo de' poveri? Debbono forse darle al Picenino, acciocchè viva da *Principe*, e la faccia, com'egli dice, da *signorazzo* tra i suoi riformati di Coira? Se taluno se ne abusa, come dicea S. Bernardo, benchè nel luogo citato dall'avversario (*Lib.* 3 *de Considerat. cap.* 5) io non lo ritrovi, non però per questo dicea, doversi spogliare le Chiese, e volgere in usi profani le loro rendite. Un tal sentimento non poteva cadere nell'animo d'un Bernardo, ma bensì,

come dice l'avversario medesimo, di uno *Statista*, e dovea dire, d'un *Ateista*. Non rispondo a quello che dice di Durando, perchè il Predicante accurato non ne cita il luogo.

Se Cristo, prosiegue l'Apologista pag. 71, *pagava il tributo a Cesare, perchè il Papa lo esige da' Principi della Cristianità? Perchè la fa da Monarca con tre corone in capo? Ecco un Monarca che accoglie con fierezza gli Ambasciadori de' Potentati. Se S. Paolo rientrasse in Roma, e vedesse con tante pompose grandezze il Papa, crederebbe di vedere Cesare in Trono ecc.* Rintuzziamo ad una ad una queste calunnie del Calvinista. *Cristo pagava il tributo.* È vero che lo pagò, come riferisce S. Matteo 17, 24, e 25, 26; ma nel tempo stesso si dichiarò che non era obbligato, e che lo pagava non di *ragione*, ma di *fatto*, per non esser di scandalo, e dar occasione a' suoi nemici di calunniarlo anche per questo. Ponderiamo ciò che seguì. Si accostano gli esattori del tributo a Pietro, e gli dicono: Il vostro Maestro non paga le due dramme, solito tributo a pagarsi per testa? *Accesserunt, qui didrachma accipiebant, ad Petrum, et dixerunt ei: Magister vester non solvit didrachma?* Ciò inteso, Cristo lo previene con dirgli: Pietro, che te ne pare? Dimmi, i Re della terra da chi esigono il tributo o censo, da' loro figli, o dagli stranieri? *Reges terrae a quibus accipiunt tributum vel censum, a filiis suis an ab alienis?* E rispondendogli Pietro: dagli stranieri, *ab alienis*, ne cava Cristo questa conseguenza: dunque i figli ne sono esenti: *ergo liberi sunt filii.* Contuttociò per non iscandalizzare costoro, va al mare, gitta l'amo, e in quel pesce, che prima prenderai, vi troverai una moneta di quattro dramme; con questa pagherai il tributo per me e per te: *Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, et mitte hamum, et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle; et aperto ore eius, invenies staterem, illum sumens da eis pro me et te.* Conosceva dunque Cristo che la sua Chiesa, rappresentata in lui e da Pietro, non era obbligata a pagare quel tributo. Sentiamo S. Agostino (*Lib.* 1, *quaest. Evang. cap.* 23): *Quod dixit: ergo liberi sunt filii, in omni Regno intelligendum est, liberos esse Regni filios, idest non esse vectigales. Multo ergo magis liberi esse debent in quolibet Regno terreno filii Regni illius, sub quo sunt omnia Regna terrena.* Se il Picenino sarà curioso di sapere l'antichità di questa esenzione degli Ecclesiastici anco appresso i Gentili, legga il *cap.* 47 del Genesi, dove troverà che per opera

di Giuseppe in quegli anni così carestiosi, obbligati gli Egizi per alimentarsi a vendere tutte le loro terre al regio fisco; le terre sole de' Sacerdoti ne furono esenti. Anzi a questi si somministrava da' pubblici granai il necessario sostentamento. Ma di più, restituite le suddette terre a' loro antichi padroni, con l'obbligo di pagare il quinto per tributo al Re, le terre de' Sacerdoti ne andarono esenti. E l'equità naturale il voleva, dice S. Tommaso (*Ad Rom.* 13, *lect.* 1), poichè siccome incombe ai Re la sollecitudine e la cura del ben pubblico nel temporale, così a' Ministri di Dio nello spirituale; e per questo quei che servono a Dio nello spirituale, vengono a compensare al Re la fatica ch'esso prende per la loro pace: *Hoc autem ideo aequum est, quia sicut Reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita Ministri Dei in spiritualibus, et sic per hoc, quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant Regi, quod pro eorum pace laborat.*

Perchè il Papa la fa da Monarca con tre corone in capo? urla il Predicante di Coira. Se il Papa rappresenta la persona di Gesù Cristo, non più mortale fra noi, ma glorioso in cielo, Re supremo di tutti i Re, non ha avuta tutta la giustizia la Chiesa nel porsi in capo triplicata corona, tanto più che S. Pietro nell'*Epist.* 1, *cap.* 2, 9 chiama la podestà sacerdotale podestà regia, *regale Sacerdotium?* Nel trono, su cui siede il Papa, noi veneriamo la suprema podestà e maestà di Cristo nostro Re e Monarca. A questa i Re terreni, come Cristiani, spediscono i loro Ambasciadori, i quali vengono accolti non con fierezza, ma con affetto di padre. A questa umiliano i Potentati della terra le loro corone, e pretendono di fare o ciò che fecero i Magi a Cristo, o ciò che vide S. Giovanni nell'Apocalisse farsi da que' XXIV capi coronati nel cielo. Ivi gittavano questi le loro corone avanti il Trono di Dio, e ne adoravano la Maestà; e qui per imitarne l'esempio le teste coronate del mondo gittano le loro corone a' piedi di Cristo nella persona del suo Vicario. Non è dunque arroganza di fasto, ma è una venerazione ben dovuta e tributata in ogni secolo da Imperadori e Re, che in tal atto non solamente non degradano punto la loro Maestà, ma alla propria corona aggiungono questa bella gioia della loro pietà. Se questo fosse veduto da S. Paolo, non gli farebbe credere di vedere *Cesare in Trono*, ma Gesù Cristo venerato qui in terra nella persona del suo Vicario con quella somiglianza, colla quale è venerato nel cielo.

Non furono i Papi *usurpatori quando richiesero ubbidienza da Elisabetta Regina d'Inghilterra*, siccome non lo sono quando la richiedono dagli altri Principi, come Cristiani. Ella bensì ed Enrico VIII suo padre furono usurpatori quando, strappata dal capo del Sommo Sacerdote la podestà Ecclesiastica, con un esempio non mai più inteso vollero esser riconosciuti per supremi Capi, non solamente del Regno, ma anche della Chiesa. Vero è che *Elisabetta non volle assumere il titolo di supremo capo della Chiesa Anglicana*, cui aveva assunto Enrico VIII suo padre, ma in lei non fu moderazione il non assumerlo. Fu perchè, essendo donna, riusciva troppo mostruoso l'esser chiamata Capo della Chiesa. La Scrittura, parlando delle donne, dice, nemmeno esser loro permesso il parlare in Chiesa: *Non permittitur eis loqui, sed subditas esse: turpe est enim mulieri loqui in Ecclesia* (1 *Corinth.* 14, 34 *et* 35). Ma se Elisabetta non assunse il nome, ne assunse però la podestà, e volle esser dichiarata suprema governatrice del Regno d'Inghilterra non meno nello spirituale che nel temporale. E non è questa una *favola* inventata, come dice il Picenino, dal Gesuita. *Il Sandero de Schism. Angl. Lib.* 3, *pag.* 369, autore da lui odiato perchè scrive la verità, produce in autentica la formola del giuramento, che sotto pena della vita si esigeva da Elisabetta. *Ego* N. *prorsus testificor et declaro in conscientia mea, Reginam esse solam supremam gubernatricem et istius Regni Angliae, et aliorum omnium suae Maiestatis Dominiorum et Regionum; non minus IN OMMIBUS SPIRITUALIBUS ATQUE ECCLESIASTICIS REBUS VEL CAUSIS, quam temporalibus, et quod nemo externus Princeps, vel Persona, vel Praelatus, Status, vel Potentatus de facto aut iure habeat aliquam iurisdictionem, potestatem, superioritatem, praeeminentiam, vel auctoritatem ECCLESIASTICAM AUT SPIRITUALEM in hoc Regno. Ideoque plane renuncio ac repudio omnes externas iurisdictiones, potestates, superioritates, atque auctoritates.* Il tacersi in questa formola il nome di Capo, fu provvedimento economico per quietare i tumulti, e ingannare i semplici; e non già, come vorrebbe dar ad intendere l'avversario, che Elisabetta *non pretendesse assumersi autorità pontificale e definitiva nella Fede, ma solamente precettiva, dovendo i Principi invigilare , che facciano il loro ufficio i Religiosi*. Fa d'uopo dunque sbrogliare quest'artificio, e mettere in chiaro la malizia di quest'inganno. So anch'io che i

Principi Protestanti non si assumono autorità *d'ordinare, di ministrare i Sacramenti, di predicare il Vangelo,* perchè questa è podestà d'ordine, ossia di ministero; e non ogni laico, che non sia ordinato o destinato, può fare simili atti. Ma dee ancor sapere il signor Giacomo, che l'autorità di Capo della Chiesa non sia pura podestà d'ordine, ma è principalmente podestà di giurisdizione. Nella podestà d'ordine, di ministrar Sacramenti, di predicare il Vangelo, tutti gli Apostoli erano uguali; e solo Pietro, ch'era il Capo, ed ora dopo lui il Papa, oltre alla podestà d'ordine, avea la podestà di giurisdizione sopra tutti. Se dunque Elisabetta si arrogò la suprema podestà ed autorità di giurisdizione sopra tutto l'ecclesiastico e spirituale, che cosa le mancava per dichiararsi ed essere Capo della Chiesa Anglicana, se non il nome? Un'autorità di stabilire i dogmi, di ordinare nuovi riti e nuove preci, di creare Vescovi amovibili ad ogni suo cenno, con obbligo di riconoscere tutta la loro giurisdizione da lei; un formar nuove leggi ecclesiastiche, giudicare di tutto ciò che appartiene alla Chiesa, non è un puro invigilare, che gli Ecclesiastici facciano l'uffizio loro. Eppure Elisabetta lo pretese e lo volle, come consta dalle leggi che promulgò nell'anno primo del suo Regno. Ma sia come si voglia, o fosse Capo Elisabetta, oppure governatrice suprema, il governo della Chiesa fu sempre interdetto alle donne; ed è celebre il detto del Grisostomo *(Lib.* 2 *de Sacerdotio): Quando de Ecclesiae praefectura agitur, universa quidem muliebris natura istius moli ac magnitudini cedat oportet.* Giudica tu, lettor mio, se sia sapienza *celeste* oppur *terrena* lo strappare la suprema autorità nelle cose ecclesiastiche dal sommo Sacerdote per darla ad un Principe terreno, e fino ad una donna. Che i Re in qualità di Re servano a Dio, mentre ne' loro Regni comandano le cose buone e proibiscono le male, che concernono non solamente la società umana, ma ancora la religione, è verissimo, lo dice S. Agostino *(Lib.* 3, *cont. Crescon. cap.* 51): *Reges Deo serviunt in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona iubeant, mala prohibeant, non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam quae ad divinam religionem.* Ma bisogna intenderla come l'intende questo S. Dottore. Non intende egli, che la suprema autorità e giurisdizione nelle cose ecclesiastiche e di religione sia posta negl'Imperadori, ma solamente che gl'Imperadori e i Re colle loro leggi servano d'aiuto e di

braccio per comprimere l'audacia di coloro, che già dalla Chiesa furono giudicati eretici, e per farli eseguire quanto la Chiesa ordinò loro, come accadeva de' Donatisti, che già condannati dalla Chiesa, mostrandosi sempre più contumaci, fu necessario che la loro insolenza restasse frenata dagli editti imperiali, e come pur fece contra gli Ugonotti Lodovico XIV, eppur non per questo egli s'assunse la suprema autorità nelle cose di religione, come fece Elisabetta.



PROHIBITIO

ALIENANDI ET INFEUDANDI CIVITATES ET LOCA S. R. E.

VEL DE EORUM ALIENATIONIBUS ET INFEUDATIONIBUS TRACTANDI QUOVIS PRAETEXTU, ETIAM EVIDENTIS UTILITATIS (1)



Haec prohibitio ab omnibus successoribus confirmata fuit initio Pontificatus, ut in eorum Bullis, quas omnes tamquam simpliciter confirmatorias praetermisi. Quinimmo extensa est a Gregorio XIII, ut notavi in eius Constitutione 3 Inter; *et a Sixto V, ut pariter notavi in eius Constitutione* 26 Quanta; *et ab Innoc. IX in Const.* 1 Quae; *ubi aliarum alienationum materias indicabo. Et iterum ampliata fuit a Clem. VIII in Const.* 1 Ad Romani. *Qui Clemens huic Bullae Ducatum Ferrariae mox ad Sedem Apostolicam devolutum cum suis redditibus subiecit in alia Const.* 52 Sanctissimus.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

ad perpetuam rei memoriam.

Admonet Nos suscepti cura regiminis universalis Ecclesiae, cui auctore Domino praesidemus, ut Civitates, Terrae, Oppida et Loca Nobis et Sedi Apostolicae in temporalibus mediate et immediate subiecta perpetuo in iure, dominio et proprietate ac possessione dictae Sedis conserventur.

§ 1. Sane licet nonnulli Romani Pontifices Praedecessores nostri, per eorum Constitutiones, rerum ecclesiasticarum alienationes prohibuerint, et iam factas revocaverint et annullaverint; nihilominus cum retroactis temporibus nonnulli nimium ambitiosi et dominandi cupidi, sub variis praetextibus, coloribus et causis, saepe etiam falsis (quod non sine maximo animi nostri moerore referimus), aliquibus Romanis Pontificibus suggestionibus et insinuationibus suis conati sint ostendere et persuadere magis utile et expediens S. R. E. et Sedi praefatae fore, si aliquae Civitates, Terrae, Oppida, Castra, Arces et Loca

(1) Inserendo qui il testo latino della Costituzione, crediamo bene avvertire essere dessa stata tolta dal Bollario Magno stampato in Lione nell'anno 1792, e che si è solo tralasciato di segnare in paragrafi li tre allinea dopo il § 5, come si fece nella traduzione, trattandosi solo di maggiore spiegazione delle clausole contenute nello stesso § 5. Si ristampa pure la nota dell'Editore, da cui appare essere stata confermata tale Costituzione da' Successori del santo Pontefice, e da taluni perfino ampliata. Dall'anno poi 1792, in cui seguì l'edizione del suddetto Bollario fino al presente, che è quanto dire da Clemente XII fino a Pio IX, avendo i Sommi Pontefici continuato ad emettere i giuramenti prescritti dalla Costituzione di Pio V, oltre gli atti solenni che fecero in senso della medesima i Papi Pio VI, VII e IX, ne conseguita esser dessa Costituzione in pieno vigore ed obbligatoria in ogni sua parte.

ad ius et proprietatem eiusdem Sedis pertinentia, in feudum, gubernium, vicariatum, ducatum, aut quemvis alium titulum perpetuum, vel ad tertiam generationem, seu ad vitam, aut alias ad longum tempus concederentur, vel etiam ex eo quod alias in feudum data, aut quovis alio titulo huiusmodi alienata fuerint, et propterea, tamquam ad Sedem praedictam devoluta vel devolvenda, posse et debere de iure iterum infeudari et alienari, atque inde nonnullas alienationes, infeudationes et concessiones a Sede Apostolica emanasse, ex quibus illa non mediocrem diminutionem non solum patrimonii, sed etiam existimationis recepisse dignoscitur.

§ 2. Hinc est quod Nos considerantes omnium Civitatum et Locorum praedictorum singularem fidem et promptam devotionem eidem Sedi exhibitam omni tempore valde utilem et salutarem fuisse et esse; ac volentes non solum alienationes huiusmodi (quas tempore nostro omnino exulare intendimus) de medio tollere, et quod Nobis licere non patimur, nostris Successoribus indicamus, quod non immemores fore speramus ante Domini nostri Iesu Christi in examine diei magni adventus tribunal, villicationis nostrae rationem reddituros Nos esse, sed ut omnis alienationum huiusmodi fiendarum occasio penitus aboleatur, quantum cum Deo possumus, per amplius providere, Constitutionibus Praedecessorum nostrorum huiusmodi etiam inhaerendo, illasque innovando, motu proprio, et ex certa nostra scientia, non ad alicuius super hoc Nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera animi nostri deliberatione, et de Apostolicae potestatis plenitudine, habita etiam super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, in Concistorio nostro secreto consultatione matura, de eorum consilio et unanimi assensu (qui etiam iuraverunt praesenti Constitutioni non contravenire, nec Pontificibus alienationes contra tenorem praesentium attentantibus consentire, et absolutiones a iuramento huiusmodi non petere, nec acceptare), hac nostra perpetuo valitura Constitutione decernimus et declaramus, Civitates et Loca praedicta etiam hactenus in feudum, aut quemvis alienationis titulum dari solita, vel consueta, ad Nos et Sedem praefatam quomodolibet devoluta, et pro tempore devolvenda, absque alia ulteriori declaratione, et illorum possessionis apprehensione eo ipso Sedi et Camerae Apostolicae incorporata, ac ad ius, et proprietatem, et dominium pristinum, ac possessionem rediisse censeri, perinde ac si per quadraginta annos et ultra Civitates et Loca praefata, a Nobis et Sede praefata immediate possessa, et nunquam in feudum aut alium titulum concessa fuissent.

§ 3. Statuimusque et decernimus, quod omnes et singulae, tam communitates et universitates, quam Cives et Incolae Civitatum, Terrarum et Locorum praedictorum, aliaeque quaecumque personae, tum Ecclesiasticae, tum saeculares, cuiusvis dignitatis et ordinis, etiam Episcopalis, vel maioris existentes, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, tam publice in consiliis Civitatum et Locorum praefatorum, quam privatim alibi in quibusvis Locis, etiam Civitatum et Terrarum earumdem Gubernatores, aut Sedis Apostolicae Legati, vel Prolegati existant, tractantes, consulentes, aut alias verba facientes de infeudationibus aut alienationibus de Civitatibus et Locis praefatis immediate ad Nos et Sedem praefatam spectantibus et pertinentibus, etiam devolutis, etiam in feudum communiter et pluries dari solitis, etiam ex causa permutationis, vel sub annuo censu, aut canone, aut alias quomodolibet, etiam contemplatione meritorum erga Sedem praefatam, aut sub praetextu

necessitatis, vel evidentis utilitatis faciendis, seu de postulandis a Nobis et Sede praefata quibusvis personis cuiusvis dignitatis, status, gradus, etiam Nobis et Successoribus nostris secundum carnem coniunctis, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, aut quavis alia temporali vel ecclesiastica dignitate fungentibus, in Duces, Vicarios, Gubernatores, seu quemvis alium titulum, ad vitam, vel in perpetuum, vel longum tempus, aut etiam Sedis Apostolicae beneplacitum, Civitatum et Locorum praefatorum, ac propterea de eligendis Oratoribus, ad Nos et Successores nostros super praemissis, vel illorum occasione mittendis proponentes, tam ipsi oratores munus huiusmodi recipientes, aut alii quicumque alienationes huiusmodi Romano Pontifici pro tempore existenti, per se, vel alium, seu alios, insinuantes vel suadentes, eo ipso sententiam excommunicationis incurrant, a qua nisi ab ipso Pontifice, praeterquam in mortis articulo, absolvi nequeant. Et insuper Sanctae Romanae Ecclesiae et Sedis Apostolicae praefatae rebelles, etiam in primo capite laesae maiestatis, et proditores Civitatum et Locorom praefatorum, ac bona eorum Fisco et Camerae nostrae Apostolicae ipso iure devoluta et incorporata sint, et esse censeantur, omnibusque Ecclesiis, Monasteriis, et aliis per eos quomodolibet obtentis beneficiis Ecclesiasticis eo ipso privati existant, neque ad Civitates et Loca praefata ullo unquam tempore remitti possint. Et si aliquando eos reintegrari contigerit, nihilominus infames remaneant, illisque bonorum et dignitatum portae perpetuo claudantur.

§ 4. Et quoniam intelleximus aliquos etiam Cardinales, Civitates, Terras, Oppida, Castra, Arces et Loca ad vitam seu tertiam vel aliam generationem, aut alias a dicta Sede, etiam ex causa onerosa, obtinere, habere et possidere, cum facultate faciendi in illis melioramenta, ita quod ab eis amoveri non possint, nisi restitutis sibi prius pecuniis in melioramenta huiusmodi expositis, omnes et singulas facultates faciendi melioramenta praefata quibusvis personis etiam Cardinalibus, per eosdem Praedecessores nostros, aut alios ad id facultatem habentes quomodolibet concessas harum serie revocamus et annullamus, et nemini deinceps suffragari posse, neque debere, ac cuicumque facultatem faciendi melioramenta huiusmodi habenti, illa, etiam pro munitione et tuitione, nisi ex causa necessariae conservationis locorum eorumdem facta fuerint, post publicationem praesentium facere omnino interdicimus ac prohibemus, et si secus a quoquam factum attentatumve fuerit, melioramenta quaecumque per eos contra tenorem praesentium facta locis ipsis cedere, et Cameram ad illorum satisfactionem minime teneri et obligatam esse volumus et declaramus.

§ 5. Decernentes praesentes litteras, sub quibusvis revocationibus, cassationibus, derogationibus, et aliis contrariis dispositionibus, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore quomodolibet factis minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, et de novo concessas esse, et censeri debere.

Irritum quoque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac Civitatum et Locorum praedictorum iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Sic igitur devotionis et fidei constantia Civitatum et Locorum praefatorum erga Nos et Successores nostros et eamdem Romanam Ecclesiam perseveret, ut merito integritatis virtus maiora beneficia ab eadem Sede consequi mereatur.

§ 6. Volumus autem quod sicut omnes et singuli Cardinales praesentes Constitutionem huiusmodi, quantum in eis erit, observare, illique non contravenire, nec Pontificibus contrafacientibus consentire, aut absolutionem a iuramento praestito non petere, nec oblatam aut concessam acceptare, in Concistorio nostro secreto promiserunt et iurarunt, idem per absentes Cardinales a Concistorio, in habitatione eorum, et a Rom. Cur. ut quandocumque ad eamdem Curiam se contulerint, ac per futuros pro tempore Cardinales in assumptione pilei promitti et iurari debeat, ac promissionem et iuramentum huiusmodi in forma iuramenti, per eosdem Cardinales praestari soliti adiungi et inseri debere; ac contrafacientes poenam periurii et perpetuae infamiae iuris et facti eo ipso incurrere decernimus. Praeterea quod ipsi Cardinales, occurrente Apostolicae Sedis vacatione, in conclavi quando de observandis literis Iulii Papae II Praedecessoris nostri super electione Romani Pontificis, et aliis Constitutionibus iuramentum praestare solent, etiam de inviolabiliter observanda praesenti Constitutione nostra, per quemlibet eorum, qui in Romanum Pontificem electus fuerit, et postmodum idem ad Summi Pontificatus fastigium assumptus, post eius assumptionem hoc ipsum promittere ac iurare, et deinde post coronationem suam promissionem et iuramentum huiusmodi per literas suas speciales harum confirmatorias reiterare debeat. Quod si illud a Pontifice (quod credendum non est) recusabitur aut differetur, tunc dicti Cardinales in primo Concistorio secreto, et praecipue eorum Decanus et capita ordinum apud eum omni cum instantia et instantissime pro praesentium observatione petere et rogare ac obtestari non cessent, idque ut omnino efficiat, diligentissime curare studeant, statuimus et ordinamus.

§ 7. Quodque praesentes literae in libellum redigantur, et post praedictas Iulii literas, quae in dicto conclavi legi solent, inter alias Constitutiones nostras adiungantur, et etiam in quinterno Cancelleriae Apostolicae cum aliis extravagantibus nostris describantur, ac ad valvas Basilicae Beati Petri Principis Apostolorum, et in Cancelleria nostra Apostolica, ac acie campi Florae publicentur. Et quia difficile foret praesentes ad singula quaeque loca deferri, decernimus, etiam et declaramus, quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii subscriptis, et sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus fides ubique, in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, revocationis, decreti, statuti et interdicti, prohibitionis, ordinationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, quarto Kal. Aprilis, Pontificatus nostri anno II.

† Ego Pius Catholicae Ecclesiae
Episcopus.